

Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2023
XII-XIII Legislatura



Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2023

XII Legislatura – XIII Legislatura

PRESENTAZIONE

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari, giunto alla sua diciannovesima edizione, prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2023.

Parallelamente ad altre regioni italiane, a partire dal triennio 2003-2005 e successivamente con cadenza annuale, il Consiglio regionale si è posto l'obiettivo di monitorare tutte le proprie attività, dandone conto anche all'esterno in particolare all'opinione pubblica. A tale fine il Regolamento interno del Consiglio affida al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il compito di curare un documento che dia evidenza, da un lato, dei risultati della produzione legislativa e, dall'altro, dei risultati ottenuti nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riferimento alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Nel corso degli anni l'impostazione del documento è stata modificata, in alcuni casi è stata arricchita di nuovi aspetti, mentre sono stati eliminati argomenti non più significativi. Il presente Rapporto è il risultato di un'ulteriore rivisitazione sia dal punto di vista grafico che contenutistico. L'ottica è quella di fornire il quadro più esaustivo possibile dell'attività e dei risultati ottenuti nell'anno precedente, ma anche di facilitare la lettura e l'interpretazione di un'ingente mole di dati raccolti, anche con l'ausilio di tabelle e grafici.

Il documento si compone di nove parti. Nella prima parte, dedicata alla produzione legislativa, è presente una scheda che riassume i contenuti essenziali di ogni singola legge e i dati del relativo iter, una sezione dedicata alle politiche regionali nei principali settori di intervento ed infine i dati di sintesi relativi agli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività legislativa. Le parti successive riguardano l'iniziativa legislativa, i regolamenti, le attività di indirizzo, controllo e valutazione delle politiche, i rapporti con l'Unione Europea e il contenzioso costituzionale. Essendo stato il 2023 un anno di cambio di legislatura, in alcuni casi, qualora ritenuto rilevante, i dati sono stati distinti tra la XII e la XIII legislatura.

La nota di sintesi che introduce il Rapporto illustra gli aspetti più significativi, fotografando le principali tendenze che le attività hanno registrato, anche in confronto all'anno precedente. In appendice al documento si trovano infine delle tabelle contenenti i dati analitici relativi alle singole leggi approvate e ai progetti di legge presentati nonché dei grafici che rappresentano l'andamento dei principali ambiti di indagine per l'intero periodo monitorato 2003-2023.

Ringrazio i colleghi del Comitato e gli uffici del Consiglio regionale, per l'impegno profuso e il proficuo lavoro svolto per la stesura e la pubblicazione di questo documento, che mi auguro possa offrire un'occasione di dibattito che si ponga in un'ottica di costante miglioramento del ruolo dell'Assemblea legislativa.

*Il Presidente del Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione
Roberto Cosolini*

Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:

Presidente: Roberto Cosolini (PD - opposizione)

Vicepresidente: Simona Liguori (PATTO AUTONOMIA - CIVICA- opposizione)

Vicepresidente: Igor Treleani (Fdi - maggioranza)

Segretario: Maddalena Spagnolo (LEGA SALVINI - maggioranza)

Carlo Bolzonello (FEDRIGA PRESIDENTE - maggioranza)

Nicola Conficoni (PD - opposizione)

Furio Honsell (GM - opposizione)

Moreno Lirutti (FEDRIGA PRESIDENTE - maggioranza)

Michele Lobianco (FI - PPE - maggioranza)

Massimiliano Pozzo (PD - opposizione)

SOMMARIO

NOTA DI SINTESI.....	3
1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA.....	6
1.1 – LEGISLAZIONE REGIONALE DALLA I ALLA XII LEGISLATURA.....	6
1.2 – LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2023.....	8
1.2.1 – ELENCO, CONTENUTI E ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI APPROVATE.....	8
1.3 – POLITICHE LEGISLATIVE.....	25
1.3.1 - POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO.....	25
1.3.2 - POLITICHE IN MATERIA DI SALUTE E SERVIZI SOCIALI.....	26
1.3.3 - POLITICHE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E AMBIENTE.....	28
1.3.4 - POLITICHE IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, AFFARI ISTITUZIONALI E PROCEDIMENTO ELETTORALE, CULTURA E SPORT.....	29
1.3.5 - POLITICHE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.....	33
1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE.....	34
1.4.1 - INIZIATIVA LEGISLATIVA DELLE LEGGI APPROVATE.....	34
1.4.2 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI.....	34
1.4.3 - MACROSETTORI E MATERIE.....	35
1.4.4 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO.....	36
1.4.5 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA.....	37
1.4.6 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE NELLE COMMISSIONI E IN ASSEMBLEA.....	38
1.4.7 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI.....	38
1.4.8 - ENTRATA IN VIGORE.....	39
1.4.9 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA.....	39
1.4.10 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE.....	40
1.4.11 - DIMENSIONI ASTRATTE DI CONTENUTO.....	41
1.4.12 - TECNICA REDAZIONALE.....	41
1.4.13 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE.....	42
1.4.14 – PROGETTI DI LEGGE NAZIONALE.....	45
2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	46
2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	46
2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE.....	46
2.3 - ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2023.....	47
2.4 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO.....	48
3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE.....	49
4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.....	50
4.1 - SINDACATO ISPETTIVO.....	50
4.2 - INDIRIZZO POLITICO.....	52
5 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.....	53
5.1 - CLAUSOLE VALUTATIVE E RELAZIONI INFORMATIVE.....	53
5.2 - MISSIONI VALUTATIVE.....	56
6 – PETIZIONI.....	57
7 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.....	58
7.1 – ASSEMBLEA.....	58
7.2 – COMMISSIONI.....	59
7.3 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE.....	61
7.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI.....	62
8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE.....	63
8.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ANNO 2023.....	63
8.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE.....	64
8.3 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EUROPEA.....	64
9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....	72
9.1 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE.....	72
9.2 - DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2023.....	74
APPENDICE 1.....	77
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2023.....	77
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2023 (SITUAZIONE AL 31.12.2023).....	82
APPENDICE 2: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI AMBITI DI INDAGINE – PERIODO 2003 -2023.....	84

NOTA DI SINTESI

La produzione legislativa

Diminuisce la produzione legislativa, che passa dalle 23 leggi approvate nel 2022 alle 17 del 2023.

Rispetto alla produzione legislativa delle altre Regioni nel 2023, le 17 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia si collocano sotto la media nazionale per Regione, pari a 27 provvedimenti.

Le leggi complessivamente approvate dal 1964 al 31 dicembre 2023 sono 2.618, quelle integralmente abrogate sono 1.308, con un saldo di 1.310 leggi.

Diminuisce la percentuale delle leggi di iniziativa consiliare approvate, che passa dal 22% del 2022 al 12% del 2023. **Continuano a essere maggioritarie le leggi approvate di iniziativa della Giunta regionale**, pari all'88% del totale.

Il macrosettore più interessato dalla produzione legislativa è quello della Finanza regionale, con 6 leggi pari al 35%, mentre nel 2022 era prevalente quello dell'Ordinamento istituzionale.

L'82% delle leggi è stato approvato **entro 90 giorni dall'assegnazione alla Commissione competente**, percentuale pari al 2022. Il 2023 registra comunque un'accelerazione nelle tempistiche di approvazione, in quanto le leggi approvate entro 30 giorni dall'assegnazione passano dal 40% del 2022 al 58% (10 su 17 nel 2023, tutte di iniziativa giuntale). La gran parte dei progetti di legge è stata approvata in non più di 2 sedute sia in Commissione, sia in Assemblea, analogamente agli anni precedenti.

Con riferimento alla funzione emendativa, quasi il 91% degli **emendamenti ai progetti di legge è stato proposto in Assemblea**, e solo il 9% in Commissione, confermando la tendenza già osservata negli anni precedenti.

La Giunta regionale ottiene, tanto in Commissione quanto in Assemblea, le percentuali più elevate di **accoglimento delle proposte emendative** (100% in Commissione e 95% in Assemblea). La percentuale di approvazione degli emendamenti della Maggioranza consiliare scende notevolmente in Commissione (passando dall'86% del 2022 al 33%) ma aumenta in Assemblea (dal 64% del 2022 all'83%). L'approvazione degli emendamenti dell'Opposizione diminuisce ulteriormente sia in Commissione che in Assemblea.

Diminuisce la percentuale delle leggi approvate all'unanimità (18% rispetto al 22% del 2022) e la gran parte delle leggi è stata approvata a maggioranza (82%).

Con riferimento alla **qualità della produzione legislativa**, misurata secondo i parametri definiti dal Regolamento interno del Consiglio regionale (omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, semplificazione normativa e semplificazione amministrativa), le 12 leggi prese in considerazione si distribuiscono equamente tra le classi di qualità media e molto alta, analogamente al 2022 (sono escluse le leggi finanziarie).

Aumenta il rinvio ad atti non legislativi, ovvero il rimando fatto dalle singole leggi a regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi), aventi comunque un contenuto "regolativo", diretto a completare la disciplina legislativa. Nel 2023 il 53% delle leggi approvate contiene rinvii ad atti non legislativi, contro il 39% registrato nel 2022.

Aumenta di poco anche il grado di coinvolgimento delle Commissioni nell'attuazione delle leggi, passando dal 17% del 2022 al 23,5% del 2022.

Si conferma l'orientamento a disporre l'entrata in vigore anticipata della legge, ovvero alla data della pubblicazione o il giorno successivo, avvenuto per 15 leggi sulle 17 approvate. Solo 2 leggi hanno avuto

l'entrata in vigore ordinaria: il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'iniziativa legislativa

Diminuisce il numero dei progetti di legge presentati (16 rispetto ai 36 del 2022) e, per quanto riguarda il soggetto titolare dell'iniziativa, analogamente al 2022, risulta prevalente l'iniziativa giuntale, attestandosi al 63%, in linea con il 61% dell'anno precedente.

A differenza degli anni precedenti **i progetti di legge di iniziativa consiliare sono stati presentati tutti dall'Opposizione.**

Si sottolinea che nel 2023 è stato presentato un progetto di legge di iniziativa popolare, assente negli anni precedenti.

Dei progetti di legge presentati nel 2023, 9, pari al 56%, sono stati approvati entro la fine dell'anno (erano il 53% nel 2022). Il progetto di legge di iniziativa popolare è in corso di esame, mentre 3 progetti sono giacenti e 1 è stato ritirato.

I regolamenti dell'esecutivo

I regolamenti approvati sono stati 79, dato in linea con il 2022, quando ne erano stati approvati 81.

Il macrosettore maggiormente interessato è quello dei Servizi alle persone e alla comunità, come nell'anno precedente.

Dei 79 regolamenti, 32 sono di manutenzione normativa, cioè modificano o integrano precedenti provvedimenti.

Si conferma la forte incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, che pesa per l'82%, rispetto al 18% delle leggi.

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

Gli atti di sindacato ispettivo presentati sono 377, di cui 70 nella XII legislatura e 307 nella XIII legislatura, in diminuzione rispetto ai 504 del 2022.

Tra questi, le interrogazioni a risposta orale, pur in diminuzione rispetto all'anno precedente, rappresentano la tipologia di atto maggiormente presentato (194 rispetto ai 249 del 2022), anche **per il frequente ricorso allo strumento regolamentare previsto dall'art. 149, che ha dato l'avvio negli ultimi anni a una rilevante attività ispettiva in seno alle Commissioni permanenti.**

Lo svolgimento delle interrogazioni nelle Commissioni ha contribuito ad aumentarne il tasso di evasione, che nell'inizio della XIII legislatura si attesta al 51%, in linea con la scorsa legislatura e in aumento rispetto alle legislature precedenti, tendenza che vale anche per **il tasso di evasione di tutti gli atti di sindacato ispettivo (67% nella XIII). Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 98%.**

Gli atti di indirizzo politico presentati nel 2023 sono 261, di cui 10 ancora ascrivibili alla XII legislatura e 251 alla XIII. Come negli anni precedenti la grande maggioranza è rappresentata dagli ordini del giorno su progetti di legge (209). **Nessun atto di indirizzo ha ricevuto risposta al 31 dicembre 2023**, confermando lo scarso riscontro registrato anche negli anni precedenti (nella XII legislatura il tasso di risposta è stato del 3%).

Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Nel 2021 sono state approvate 3 nuove clausole valutative ed è pervenuta al Consiglio regionale una sola

relazione informativa, esaminata dal Comitato e dall'Assemblea, che hanno esaminato anche una relazione pervenuta alla fine dell'anno precedente.

Le petizioni

Nel corso del 2023 sono state presentate 4 nuove petizioni, come nel 2022; di queste 1 ha concluso il proprio iter con l'archiviazione in Commissione.

La materia maggiormente coinvolta è la Tutela dell'ambiente, con 3 petizioni, come nel 2022.

L'attività istituzionale

Per quanto riguarda **l'attività dell'Assemblea**, nel 2023 le sedute sono state 51, con 17 leggi approvate, 46 tra nomine e designazioni e 21 delibere non legislative.

Le **Commissioni permanenti** si sono riunite per un numero complessivo di 136 sedute, con 218 soggetti auditi, 29 pareri su atti della Giunta e 45 progetti di legge esaminati in sede referente (i progetti di legge complessivamente esaminati sono 20, le Commissioni dalla II alla VI includono nei conteggi dell'esame in sede referente anche i 5 provvedimenti finanziari, assegnati alla I integrata).

I rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale

Nel 2023 la Sessione europea, momento culminante nel rapporto dell'assemblea con le normative dell'UE, non si è tenuta. La normale scansione degli adempimenti connessi alla Sessione non era infatti compatibile con lo svolgimento delle elezioni regionali di aprile: i tempi ristretti e lo svolgimento della campagna elettorale avrebbero reso impossibile un esame approfondito e coerente del Programma di lavoro prima del voto, e la conseguente adozione di una risoluzione ancora nel corso della XII legislatura.

Come illustrato nella Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti dell'UE, per il 2023 non si è proceduto alla redazione della legge europea regionale (prevista dalla L.R. 10/2004). Infatti, le Direzioni centrali non hanno rappresentato esigenze in merito a direttive da attuare, né in merito a procedure di infrazione che richiedessero soluzione a livello legislativo.

La Regione ha, contestualmente, emanato una serie di provvedimenti, di cui si dà conto nel dettaglio nel Paragrafo 8.3, di attuazione delle modifiche intervenute ai sensi dei Regolamenti europei e alle Decisioni della Commissione europea, al fine di adeguare i propri regolamenti alle intervenute nuove disposizioni.

La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale

Nel 2023 **nessuna delle 17 leggi regionali approvate è stata impugnata dal Governo**. La nostra Regione si pone quindi al di sotto della media nazionale delle impugnazioni pari al 3%.

Nell'anno la Corte Costituzionale ha definito il contenzioso riguardante una legge del 2022.

1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA


1.1 – LEGISLAZIONE REGIONALE DALLA I ALLA XIII LEGISLATURA

Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/05/1964 - 14/06/1968)	128	32,00	108	20	15,63
II (15/06/1968 - 06/07/1973)	294	58,80	263	31	10,54
III (07/07/1973 - 16/07/1978)	349	69,80	250	99	28,37
IV (17/07/1978 - 25/06/1983)	429	85,80	267	162	37,76
V (26/06/1983 - 25/06/1988)	297	59,40	173	124	41,75
VI (26/06/1988 - 05/06/1993)	261	52,20	126	135	51,72
VII (06/06/1993 - 12/07/1998)	172	33,84	48	124	72,09
VIII (13/07/1998 - 30/06/2003)	134	26,80	31	103	76,87
IX (01/07/2003 - 05/05/2008)	138	28,55	21	117	84,78
X (06/05/2008 - 12/05/2013)	112	22,40	11	101	90,18
XI (13/05/2013 - 21/05/2018)	171	34,20	10	161	94,15
XII (22/05/2018 - 25/04/2023)	126	25,63	0	126	100,00
XIII (26/04/2023 - 31/12/2023)	7	21,00	0	7	100,00
Totale	2.618	44,25	1.308	1.310	50,04

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura



La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31 dicembre 2023 distinta per anno

Anno	N. leggi
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45
1988	69
1989	42
1990	59
1991	66
1992	42
1993	57

Anno	N. leggi
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19
2012	28
2013	24
2014	28
2015	35
2016	26
2017	48
2018	31
2019	25
2020	27
2021	25
2022	23
2023	17

1.2 – LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2023

1.2.1 – ELENCO, CONTENUTI E ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI APPROVATE

Legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.
(Approvata nella seduta del 02/02/2023) – XII legislatura

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive	Iter legislativo	
	Progetto di legge n.	188
	Iniziativa	Giunta regionale
Materia: Ricerca, trasporto e produzione di energia	Commissione referente	IV
	Sedute di Commissione	2
	Commissione consultiva	no
	Audizioni	no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	2
	Giorni iter formale	44
	Giorni iter effettivo	23
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 1/2023 disciplina l'erogazione dei contributi ai cittadini della Regione per l'installazione di impianti fotovoltaici, di accumulatori di energia e di pannelli solari termici realizzati a servizio di edifici o unità immobiliari ad uso residenziale.

L'obiettivo perseguito ed enunciato nell'articolo 1 del disegno di legge è quello di promuovere l'uso razionale dell'energia e assicurare la più ampia diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica delle finalità di sviluppo sostenibile previste dall'Unione europea e dallo Stato italiano nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n. 2.

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
(Approvata nella seduta del 31/01/2023) – XII legislatura

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Altro (persone giuridiche
private, sistema statistico regionale,
difensore civico, ecc.)

Iter legislativo

Progetto di legge n.	189
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	42
Giorni iter effettivo	21
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 10 febbraio 2023, n. 2 reca la Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'intesa, sottoscritta a Monza, il 6 dicembre 2022, da tutte le Regioni e Province autonome, alla presenza del Presidente della Repubblica, viene ratificata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 17 del 2007.

I sottoscrittori dell'intesa si sono impegnati ad adottare ogni utile iniziativa per il riconoscimento costituzionale e legislativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come soggetto istituzionale, al fine di rafforzarne il ruolo di principale organismo di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome nell'interlocuzione con il Governo e il Parlamento.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n. 3

Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

(Approvata nella seduta del 26/10/2022)* – XII legislatura

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta

Iter legislativo

Progetto di legge n.	176
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	30
Giorni iter effettivo	15
Impugnazione	no

* La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello Statuto all'unanimità con la maggioranza dei 2/3 dei componenti. E' stata quindi trasmessa al Presidente della Regione, il 28 ottobre 2022, per la pubblicazione prevista dall'art. 12 citato, ai soli fini della decorrenza del termine di 3 mesi entro il quale un trentesimo degli elettori può richiedere che si proceda a referendum confermativo prima della promulgazione. Testo di legge pubblicato sul BUR 1° supplemento ordinario n. 40 del 9 novembre 2022 al BUR n. 45. Nessuna richiesta di referendum è stata presentata nel termine prescritto.

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 10 febbraio 2023, n. 3 è costituita da un unico articolo che modifica il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2007, legge cosiddetta "statutaria" sulla forma di governo della Regione e sul sistema elettorale, prevista dall'articolo 12 dello Statuto.

La legge, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, ha esteso la funzione di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, agli avvocati iscritti all'albo e ai membri del Parlamento, attraverso un rinvio generico alla normativa statale relativa alle elezioni della Camera dei deputati.

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.
(Approvata nella seduta del 02/02/2023) – XII legislatura

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Iter legislativo

Progetto di legge n.	163
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì – VI Comm. – Comitato LCV
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	304
Giorni iter effettivo	287
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 4/2023 introduce in ambito regionale la disciplina necessaria ad affrontare la transizione ecologica nell'ottica della sostenibilità ambientale e dell'utilizzo consapevole delle risorse naturali.

Il primo strumento ad essere disciplinato è la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che è un'azione strettamente correlata alla Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. La sintesi e la riorganizzazione delle conoscenze e degli scenari sviluppati dalla Strategia si rinviene nel Piano clima regionale cui è demandata la definizione delle misure e delle azioni prioritarie per ciascun settore.

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo").

(Approvata nella seduta del 03/02/2023) – XII legislatura

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Commercio, fiere e mercati

Iter legislativo

Progetto di legge n.	181
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	si
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	88
Giorni iter effettivo	78
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 5 modifica e abroga disposizioni della legge regionale 29/2005, normativa in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, per armonizzarle alla normativa statale e a quella dell'Unione europea, che sono orientate alla liberalizzazione del settore.

Le modifiche, altresì, intendono:

- adeguare le procedure ai principi di semplificazione riducendone tempi di svolgimento e oneri;
- semplificare e rendere omogenee le procedure per lo svolgimento dei diversi tipi di attività;
- adeguare l'apparato sanzionatorio per coordinarlo che le modifiche apportate e rivedendo anche l'entità delle sanzioni.

Il provvedimento, inoltre, disciplina il commercio elettronico e le forme speciali di vendita senza comunicazione e introduce la definizione di fattispecie quali home restaurant e home food.

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6

Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.
(Approvata nella seduta del 03/02/2023) – XII legislatura

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Enti locali e
decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	191
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	sì – I Comm.
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	17
Giorni iter effettivo	10
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 reca una norma volta a consentire e disciplinare l'ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità collinare del Friuli, in considerazione delle affinità territoriali, economiche e sociali tra i due enti; l'intervento normativo è necessario perché la compagine associativa della Comunità collinare, istituita ex lege a seguito della trasformazione del Consorzio comunità collinare del Friuli e dell'incorporazione dell'UTI collinare nella Comunità, può essere modificata esclusivamente tramite norma di legge.

Altre norme riguardano, tra l'altro, gli Enti di decentramento regionale (EDR), gli organi di revisione, interventi di sviluppo a favore dei comuni, risorse per il rinnovo del CCRL 2016-2018.

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 7

Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.
(Approvata nella seduta del 13/02/2023) – XII legislatura

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Altro (programmazione negoziata, programmazione economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale)

Iter legislativo

Progetto di legge n.	190
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	46
Giorni iter effettivo	14
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 24 febbraio 2023, n. 7 permette di mettere a disposizione nuove e ulteriori risorse regionali per quei progetti candidati per il POR FESR che, per vari motivi, non hanno trovato accoglimento nel Programma, ma sono ritenuti comunque strategici per l'Amministrazione regionale.

Con la modifica dell'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 si introduce una disciplina per il finanziamento dei progetti del partenariato territoriale, differenziandola rispetto a quella prevista per i progetti delle Direzioni regionali.

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.

(Approvata nella seduta del 13/02/2023) – XII legislatura

Macrosettore: Servizi alla persona e alla comunità	Iter legislativo	
	Progetto di legge n.	104-110 (Testo unificato)
Materia: Servizi sociali e assistenza	Iniziativa	Consiliare
	Commissione referente	III
	Sedute di Commissione	2
	Commissione consultiva	no
	Audizioni	sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	2
	Giorni iter formale	853
	Giorni iter effettivo	84
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 si propone di favorire la valorizzazione della figura e del ruolo del caregiver familiare, riconoscendo il valore sociale ed economico dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare.

Il provvedimento definisce la figura del caregiver familiare, disciplina i rapporti del caregiver con il sistema dei servizi sociali e sanitari, prevede misure per valorizzare il caregiver familiare e al contempo tutelarlo nello svolgimento della sua attività.

Per l'attuazione degli interventi, è prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale di un piano triennale attuativo, in cui sono definite modalità e tempi di realizzazione delle azioni programmate, le risorse dedicate e le attività per il monitoraggio e la valutazione dei risultati.

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

(Approvata nella seduta del 14/02/2023) – XII legislatura

Macrosettore: Servizi alla persona e alla comunità

Materia: Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)

Iter legislativo

Progetto di legge n.	193
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì-II e V Comm.
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Parere organismi esterni	sì-Comm. Pari Opportunità e Garante reg. diritti persona
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	13
Giorni iter effettivo	7
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge n.9/2023 prevede una revisione integrale della precedente disciplina di settore, legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), al fine di dare risposta alle esigenze di legalità e sicurezza derivanti dalla costante pressione esercitata dai flussi migratori sulle comunità locali.

In particolare, il provvedimento si propone di favorire lo sviluppo armonioso di relazioni tra persone, promuovendo, nei diversi settori della società e della vita locale, la cultura della sicurezza e della legalità, della parità di genere, nonché il supporto alle istituzioni deputate al contrasto dell'immigrazione irregolare.

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

(Approvata nella seduta del 15/02/2023) – XII legislatura

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale**Materia:** Multimateria**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	179
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	0
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	113
Giorni iter effettivo	1
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale introduce nuove disposizioni e integra quelle vigenti con misure di promozione e di sostegno a favore dei settori produttivi. Intende semplificare l'ordinamento regionale per migliorare e incrementare i servizi a favore dei cittadini promuovendo, con ciò, le condizioni per la ripartenza economico-sociale del territorio regionale.

Le norme contenute nel provvedimento sono raggruppate in titoli suddivisi per settore d'intervento. In particolare: il titolo I individua l'oggetto e la finalità della legge; il titolo II prevede delle misure d'innovazione in alcuni settori produttivi; il titolo III contiene misure d'innovazione nei settori dell'economia del mare e dell'avioturismo; il titolo IV prevede degli interventi a favore dello spettacolo nonché delle norme urgenti in materia di cultura e sport; il titolo V contiene norme di semplificazione dell'ordinamento regionale e di incremento di servizi.

Legge regionale 29 giugno 2023, n. 11

Legge di manutenzione della disciplina dell'organizzazione e del lavoro alle dipendenze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 18/1996, 1/2000, 16/2010, 16/2021 e 22/2022.

(Approvata nella seduta del 21/06/2023) – XIII legislatura

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Personale e
amministrazione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	3
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	20
Giorni iter effettivo	7
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale prevede delle modifiche alla normativa regionale di settore sia per adeguarla, senza incidere sull'assetto complessivo di sistema, all'attuale contesto organizzativo dell'ente Regione, sia per migliorare alcuni processi semplificandoli e utilizzando più efficacemente gli strumenti organizzativi già esistenti.

La più importante novità riguarda le modalità di conferimento dell'incarico di Vicedirettore centrale.

Più nel dettaglio la legge prevede all'articolo 1 la modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 18/1996 individuando in capo al Direttore generale, o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Direttori centrali; all'articolo 2 la modifica dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 stabilendo che l'incarico di Vicedirettore centrale sia conferito dal Direttore centrale della struttura di massima dimensione; all'articolo 3 stabilisce che il Direttore centrale esprima un parere in ordine all'accoglimento o meno delle eventuali istanze di collocamento in aspettativa presentate dai dipendenti regionali; all'articolo 4 prevede che le competenze dell'ufficio procedimenti disciplinari siano attribuite alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica; l'articolo 5 elimina la previsione del rimborso delle spese sostenute dal commissario per i dragaggi prevedendo unicamente un compenso omnicomprensivo; all'articolo 6 dispone l'abrogazione della disciplina sui gruppi di lavoro interdirezionali, poiché superata dagli strumenti disciplinati dal regolamento di organizzazione della Regione, nonché l'abrogazione della normativa che prevede la nomina di un commissario straordinario per la riqualificazione e lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste, preferendosi l'utilizzo degli strumenti organizzativi esistenti; l'articolo 7 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento con termini differiti.

Legge regionale 1 agosto 2023, n. 12

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2022.

(Approvata nella seduta del 25/07/2023) – XIII legislatura

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	5
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì-II, III, IV, V e VI Comm.
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	26
Giorni iter effettivo	20
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale di Rendiconto 2022, composta da 8 articoli e 18 allegati, è adottata in conformità agli schemi di bilancio previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 118/2011.

Con il Rendiconto sono approvati i principali saldi finanziari della gestione 2022; l'illustrazione degli elementi significativi delle risultanze del Rendiconto, sia in termini finanziari, sia economico patrimoniali, sono specificamente affidati alla Relazione sulla gestione e alla Nota integrativa, documenti che costituiscono parte integrante del Rendiconto stesso.

In particolare la legge prevede: all'articolo 1 la composizione della legge con l'indicazione dei relativi prospetti e degli allegati previsti dal decreto legislativo 118/2011; all'articolo 2 le risultanze della gestione di competenza dell'esercizio 2021; all'articolo 3 le risultanze della gestione dei residui dell'esercizio 2022; all'articolo 4 l'ammontare del Fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa; all'articolo 5 le risultanze della gestione di cassa dell'esercizio; all'articolo 6 il risultato di amministrazione dell'esercizio; all'articolo 7 il risultato economico della gestione 2022 e infine all'articolo 8 l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

(Approvata nella seduta del 28/07/2023) – XIII legislatura

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Bilancio	Progetto di legge n.	6
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione referente	I integrata
	Sedute di Commissione	3
	Commissione consultiva	sì-II, III, IV, V e VI Comm.
	Audizioni	no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
	Sedute di Assemblea	6
	Giorni iter formale	29
	Giorni iter effettivo	23
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge di assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 impiega, tra avanzo di amministrazione e nuove entrate, complessivamente 1.079.570.000 euro e prevede sia il finanziamento di iniziative legislative di prossima adozione, sia l'incremento di investimenti pubblici e privati per favorire la ripresa economica post pandemica, affiancando a misure di ristoro di breve periodo delle iniziative di più ampia portata.

Dal punto di vista strutturale, la legge di assestamento è composta, come di consueto, da una parte redatta in articoli (15) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento.

In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario relative all'avanzo di amministrazione, alle entrate e alle assegnazioni vincolate, nonché all'aggiornamento delle previsioni di cassa con le allegate Tabelle A1 e A2. Gli articoli da 2 a 11 sono organizzati per macro aree di intervento e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione (con le Tabelle da B a N allegate ai rispettivi articoli). L'articolo 12 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale (con l'allegata Tabella O). L'articolo 13 dispone la copertura finanziaria generale del provvedimento, mentre l'articolo 14 contiene l'allegato contabile di cui al decreto legislativo 118/2011 (allegato P). L'articolo 15 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14

Misure finanziarie multisettoriali.

(Approvata nella seduta del 24/10/2023) – XIII legislatura

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Multimateria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	8
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì-II, III, IV, V e VI Comm.
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	25
Giorni iter effettivo	18
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale, adottata in applicazione delle norme nazionali sull'armonizzazione dei bilanci, movimentata 414,8 milioni di euro, di cui 337,3 milioni di nuove risorse, con la finalità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'esercizio 2023 per le mutate esigenze di natura programmatoria e operativa che, medio tempore, necessitano di una rivisitazione degli stanziamenti di bilancio a valere sull'annualità in corso.

La legge è composta da 14 articoli e da una parte tabellare.

In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con l'allegate Tabelle A1, A2, A3, A4 e A5 relative, rispettivamente, alle entrate regionali, alla riduzione degli importi relativi a mutui e all'aggiornamento delle previsioni di cassa. Gli articoli dal 2 all'11 sono invece organizzati per "macro aree" di intervento e constano di una parte normativa, relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, adeguato quadro normativo di riferimento, e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione (tabelle da B a K). L'articolo 12 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma comunque legittime sotto il profilo sostanziale (tabella L). Gli articoli 13 e 14 costituiscono le norme di chiusura, disponendo, rispettivamente, la copertura finanziaria, gli allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 e l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.

(Approvata nella seduta del 16/12/2023) – XIII legislatura

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	9
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì-II, III, IV, V e VI Comm.
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	30
Giorni iter effettivo	23
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata è la legge collegata che dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili. La legge collegata alla manovra di bilancio 2023 è, in particolare, così composta: l'articolo 1 contiene norme su servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 2 disposizioni relative alle attività produttive; l'articolo 3 è dedicato alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna; l'articolo 4 contiene disposizioni relative alla difesa dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile; l'articolo 5 riguarda l'assetto del territorio, l'edilizia, i trasporti e il diritto alla mobilità; l'articolo 6 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7 contiene disposizioni su lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia; l'articolo 8 norme dedicate alla salute e alle politiche sociali; l'articolo 9 riguarda le autonomie locali e il coordinamento della finanza locale, la funzione pubblica, la sicurezza e le politiche dell'immigrazione; l'articolo 10 contiene norme attinenti i corregionali all'estero, le lingue minoritarie e il personale della Regione; l'articolo 11 riguarda il patrimonio, il demanio, i servizi generali e i sistemi informativi e, infine, l'articolo 12 l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16

Legge di stabilità 2024.

(Approvata nella seduta del 16/12/2023) – XIII legislatura

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	10
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì-II, III, IV, V e VI Comm.
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	30
Giorni iter effettivo	23
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Nell'ambito degli strumenti finanziari previsti dalla normativa nazionale sull'armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha applicato spontaneamente nelle more dell'adozione delle norme statutarie di attuazione, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all'autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all'accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi.

La legge di stabilità 2023 è, in particolare, così strutturata: l'articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 investimenti per le attività produttive; l'articolo 3 disposizioni relative a risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna; l'articolo 4 è dedicato alla tutela dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile; l'articolo 5 contiene disposizioni relative al territorio, edilizia, trasporti e al diritto alla mobilità; l'articolo 6 disposizioni su beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7 attiene al lavoro, alla formazione, all'istruzione, alle politiche giovanili e alla famiglia; l'articolo 8 contiene disposizioni su salute e politiche sociali; l'articolo 9 norme dedicate alle autonomie locali e al coordinamento della finanza locale, alla funzione pubblica, alla sicurezza e alle politiche dell'immigrazione; l'articolo 10 riguarda disposizioni in materia di correzionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione; l'articolo 11 contiene norme attinenti il patrimonio, il demanio, i servizi generali e i sistemi informativi; l'articolo 12 contiene delle norme sui servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 13 contiene il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio; l'articolo 14 è dedicato alla copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso e, infine, l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17

Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026.

(Approvata nella seduta del 16/12/2023) – XIII legislatura

Macrosettore: Finanza regionale**Materia:** Bilancio**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	11
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì-II, III, IV, V e VI Comm.
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	30
Giorni iter effettivo	23
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Il bilancio di previsione per gli anni 2023-2025 è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle entrate e delle spese della Regione.

Il bilancio, secondo quanto stabilito dalle norme sull'armonizzazione e dalle leggi di contabilità e di finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all'autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale.

Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e di spese imputabili all'introduzione di nuove norme e all'abrogazione di altre, al rifinanziamento e al definanziamento di norme preesistenti, alla rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), alla variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa.

Tale provvedimento ha una funzione autorizzatoria e contiene: le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio; le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi; i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

1.3 – POLITICHE LEGISLATIVE

1.3.1 - POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO

Nel corso dell'ultima parte della **XII legislatura** sono stati approvati due provvedimenti legislativi nei settori delle attività produttive: il primo con finalità di manutenzione e di semplificazione, il secondo con l'intento di stimolare l'economia, sia attraverso la semplificazione, sia con interventi specifici. Si tratta della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5, e della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10.

La **legge regionale 5/2023**, che modifica la legge regionale 29/2005 recante la normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ha inteso adeguare la disciplina regionale ai principi di liberalizzazione del commercio introdotti da norme statali ed europee. Le modifiche hanno, altresì, inteso adeguare le procedure ai principi di semplificazione riducendone i tempi di svolgimento e gli oneri, rendere omogenei e semplificare i procedimenti per lo svolgimento dei diversi tipi di attività, adeguare l'apparato sanzionatorio per coordinarlo con le modifiche apportate e rivedere l'entità delle sanzioni. Sono stati disciplinati il commercio elettronico e le forme speciali di vendita senza comunicazione e sono state definite fattispecie particolari di servizi quali "home restaurant" e "home food".

La **legge regionale 10/2023**, recante misure per la semplificazione e la crescita economica, ha introdotto misure di promozione e di sostegno a favore dei settori produttivi attraverso con nuove disposizioni e con l'integrazione di quelle vigenti. La disciplina ha inteso semplificare l'ordinamento regionale per migliorare e incrementare i servizi a favore dei cittadini promuovendo, con ciò, le condizioni per la ripartenza economico-sociale del territorio regionale. Gli interventi riguardano misure d'innovazione in alcuni settori produttivi tra i quali quelli dell'economia del mare e dell'avioturismo.

Nelle materie delle attività produttive e del lavoro, la **XIII legislatura** ha preso avvio con interventi di manutenzione inseriti nella legge di assestamento (legge regionale 13/2023) e nelle leggi della manovra di bilancio (leggi regionali 16/2023 e 17/2023).

La **legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14**, recante misure finanziarie multisettoriali, ha previsto nuove autorizzazioni di spesa e ha riequilibrato l'utilizzo delle risorse relative a interventi già approvati da disposizioni vigenti.

1.3.2 - POLITICHE IN MATERIA DI SALUTE E SERVIZI SOCIALI

Nel corso del 2023, per la parte dell'anno concernente la **XII legislatura**, il settore della salute e dei servizi sociali ha visto l'approvazione della **legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari)**.

La LR 8/2023 definisce la figura del caregiver familiare, disciplina i rapporti del caregiver con il sistema dei servizi sociali e sanitari, prevede misure per valorizzare il caregiver familiare e al contempo tutelarla nello svolgimento della sua attività.

Per caregiver familiare, si intende la persona definita dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

La nuova legge integra tale definizione, prevedendo che l'attività di caregiver possa essere svolta anche nei riguardi di un parente o di un affine entro il terzo grado, anche non convivente, o di una persona con la quale vi sia una comprovata relazione affettiva o amicale stabile.

La figura del caregiver familiare è formalmente riconosciuta nell'ambito del processo di presa in carico della persona assistita da parte dei Servizi sociali dei Comuni e delle Aziende sanitarie regionali.

Per l'attuazione degli interventi, è prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale di un piano triennale attuativo della legge, diretto a definire modalità e tempi di realizzazione delle azioni programmate, le risorse dedicate e le attività per il monitoraggio e la valutazione dei risultati.

Nel prosieguo dell'anno, i settori in esame non sono stati interessati da ulteriori interventi legislativi di carattere specifico, e l'azione del Consiglio si è quindi manifestata nell'ambito della legislazione, di respiro multisettoriale, tipicamente caratteristica delle leggi di gestione delle manovre di bilancio.

Diversi interventi hanno trovato collocazione nell'ambito della **legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025)**, dove è stato previsto un importante intervento finanziario finalizzato a sostenere un piano straordinario di recupero delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, con un impegno di 10 milioni di euro di nuove risorse per le prestazioni prenotate fino al 31 dicembre 2023.

Sempre con la LR 13/2023, è stata rivista la disciplina dei contratti di formazione specialistica dei medici, finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, prevedendo in particolare l'obbligo per il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale di partecipare, nei tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive per il reclutamento di personale medico, indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. In caso di inadempimento a tale obbligo, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale dovrà restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione. Il medesimo obbligo è stato introdotto anche per il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale.

Al fine di potenziare e rafforzare il Sistema sanitario regionale in ambito organizzativo e nell'efficacia degli interventi sanitari, nonché nella qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure, è stata poi prevista la stipula di una convenzione di collaborazione tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della durata di anni due, prorogabili per pari durata.

È stato quindi disposto un finanziamento straordinario di 1.500.000 euro per l'anno 2023 a favore dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC), per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da adibire alle attività sanitarie, anche residenziali, di gestione e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare.

Al fine di favorire la domiciliarità delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità, attraverso strumenti di supporto all'autonomia e all'assistenza domiciliare, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere, in via sperimentale, contributi agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, per incentivare progetti e interventi di domotica e digitalizzazione, con lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Nell'ambito della **legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024)**, con una modifica alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è stato istituito il Fondo sociale per la disabilità, composto da risorse regionali di parte sociale, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di competenza sociale. Il fondo è stato finanziato per complessivi di 25.500.000 euro, suddivisi in ragione di 8.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Con la **legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026)**, si è intervenuti sulle procedure di autorizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, prevedendo che il parere di compatibilità con il complessivo fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, rilasciato dalla Regione ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge regionale 22/2019, sia vincolante ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti.

Sempre nella medesima legge, si è poi provveduto alla ridefinizione delle procedure di programmazione e controllo degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione delle novità introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

1.3.3 - POLITICHE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E AMBIENTE

Nel corso dell'ultima parte della **XII legislatura** sono stati approvati due provvedimenti legislativi nei settori delle infrastrutture e dell'ambiente: il primo con la finalità di incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili ed il secondo volto a disciplinare la transizione ecologica. Si tratta della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1, e della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4.

La **legge regionale 1/2023** disciplina l'erogazione dei contributi ai cittadini della Regione per l'installazione di impianti fotovoltaici, di accumulatori di energia e di pannelli solari termici realizzati a servizio di edifici o unità immobiliari ad uso residenziale. L'obiettivo perseguito è quello di promuovere l'uso razionale dell'energia e assicurare la più ampia diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica delle finalità di sviluppo sostenibile previste dall'Unione europea e dallo Stato italiano nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici. In ragione dell'attuale contesto economico caratterizzato da un eccezionale aumento dei costi di approvvigionamento dell'energia, la legge regionale 1/2023 introduce misure straordinarie di sostegno ai cittadini finanziando gli interventi volti a incidere stabilmente sulla riduzione dei citati costi energetici.

La **legge regionale 4/2023** introduce in ambito regionale la disciplina necessaria ad affrontare la transizione ecologica nell'ottica della sostenibilità ambientale e dell'utilizzo consapevole delle risorse naturali.

Il primo strumento ad essere disciplinato è la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, quale strumento per l'attuazione sul territorio regionale di un modello di sviluppo economico e sociale conforme al principio di sostenibilità, da attuarsi attraverso un processo di integrazione nella pianificazione e programmazione di settore della Regione e degli enti locali. Tale azione è strettamente correlata alla Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici che rappresenta lo strumento volto a orientare le politiche regionali di settore e fornisce il quadro conoscitivo ed il modello organizzativo gestionale e metodologico per il raggiungimento degli obiettivi strategici e per la valutazione delle implicazioni dei cambiamenti climatici nei settori interessati e per la selezione di specifici obiettivi. Il compito di elaborare la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, spetta alla Cabina di regia che provvede altresì ad effettuare il monitoraggio e la valutazione della loro attuazione.

La sintesi e la riorganizzazione delle conoscenze e degli scenari sviluppati dalla Strategia si rinviene nel Piano clima regionale cui è demandata la definizione delle misure e delle azioni prioritarie per ciascun settore, la loro fattibilità tecnica ed economica, gli obiettivi specifici, i soggetti attuatori e responsabili, i tempi e la stima delle risorse necessarie. Il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica implica il coinvolgimento dei Comuni e degli Enti locali e, a tal fine, la Regione valorizza l'adesione dei Comuni all'iniziativa comunitaria "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia" e la conseguente predisposizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile ed il clima (PAESC).

Nelle materie delle infrastrutture, territorio e ambiente, la **XIII legislatura** ha preso avvio con interventi di manutenzione inseriti nella legge di assestamento (legge regionale 13/2023) e nelle leggi della manovra di bilancio (leggi regionali 16/2023 e 17/2023).

La **legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14**, recante misure finanziarie multisettoriali, ha previsto nuove autorizzazioni di spesa e ha riequilibrato l'utilizzo delle risorse relative a interventi già approvati da disposizioni vigenti.

1.3.4 - POLITICHE IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, AFFARI ISTITUZIONALI E PROCEDIMENTO ELETTORALE, CULTURA E SPORT

Nella XII legislatura, il 31 gennaio 2023, il Consiglio regionale ha approvato la **proposta di legge costituzionale “Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)”**, che modifica lo Statuto speciale della Regione con la reintroduzione nel testo del riferimento agli enti di area vasta a fianco dei Comuni. L'obiettivo, una volta concluso l'iter di competenza parlamentare (AC 976 AS 590), è quello di istituire e disciplinare i nuovi enti di area vasta, dotati di autonomia politica, con organi eletti direttamente dai cittadini, intermedi tra la Regione e i Comuni, ponendo in capo ad essi la titolarità delle funzioni di area vasta già svolte dalle soppresse Province e attualmente poste in capo alla Regione, che le esercita tramite gli Enti di decentramento regionale (EDR), e tutte le altre funzioni che, sulla base di appropriate analisi economico-giuridiche, si riterrà necessario allocare nel livello intermedio.

In materia di autonomie locali, la **legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6** “Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica” reca una norma volta a consentire e disciplinare l'ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità collinare del Friuli, in considerazione delle affinità territoriali, economiche e sociali tra i due enti. Viene inoltre aggiornato l'articolo 33 della legge regionale 21/2019, inserendo nel novero delle funzioni esercitate dagli Enti di decentramento regionale (EDR) anche quelle in materia di viabilità, attribuite ad essi dalla legge regionale 14/2021.

Si prevedono finanziamenti di interventi per il rilancio di numerosi comuni e norme in materia di finanza locale. La modifica dell'articolo 30 della legge regionale 18/2015 semplifica e razionalizza i contenuti del Regolamento sulle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, emanato nel gennaio 2019. Dopo la fase sperimentale, viene precisato che il regolamento definisce esclusivamente indicatori di stabilità finanziaria, che possono più facilmente essere desunti dai dati che gli enti locali inviano alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). La definizione di indicatori di stabilità finanziaria è prioritariamente finalizzata a fornire uno strumento agli enti per una autovalutazione, anche con il qualificato supporto dell'organo di revisione economico finanziaria, della condizione del proprio bilancio, nonché a fornire all'Amministrazione regionale alcuni elementi per una valutazione complessiva della salute finanziaria del sistema delle autonomie locali, anche al fine di poter mettere in atto tempestivamente eventuali interventi a supporto del sistema.

Con la **legge regionale 24 febbraio 2023, n. 7** “Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027”, la Regione ha messo a disposizione nuove e ulteriori risorse regionali per quei progetti candidati per il POR FESR che, per vari motivi, non avevano trovato accoglimento nel Programma, ma sono stati ritenuti comunque strategici per l'Amministrazione regionale.

Si prevede che la Regione, una volta selezionati i progetti, assegni agli Enti di decentramento regionale (EDR) la gestione del relativo procedimento contributivo e ai Comuni la fase esecutiva delle opere.

Nella XIII legislatura, ingenti risorse sono state stanziare a favore degli enti locali con la **legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16** “Legge di stabilità 2024”. Nell'ambito della riforma della disciplina del sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali, nell'ottica di un'ulteriore revisione del concorso alla finanza pubblica da parte dei Comuni, è prevista una notevole riduzione del contributo da essi dovuto, ripartito tra le amministrazioni comunali sulla base di criteri dettati da una logica equitativa di sistema, con un impatto migliorativo per tutti gli enti locali.

Attraverso la concertazione, sono previste a favore dei Comuni ingenti risorse da destinare, in particolare, a investimenti per migliorare l'efficiamento energetico e l'adeguamento sismico degli istituti scolastici, per l'impiantistica sportiva e la riqualificazione di opere pubbliche.

In materia di affari istituzionali e procedimento elettorale, nel corso della XII legislatura è stata approvata la **legge regionale 10 febbraio 2023, n. 2** recante la Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La Regione ha ratificato l'intesa sottoscritta a Monza, il 6 dicembre 2022, da tutte le Regioni e Province autonome, alla presenza del Presidente della Repubblica, con la procedura prevista dall'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge statutaria 17/2007 sulla forma di governo della Regione e il sistema elettorale regionale.

Con l'intesa i sottoscrittori si impegnano ad adottare ogni utile iniziativa per il riconoscimento costituzionale e legislativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come soggetto istituzionale, al fine di rafforzarne il ruolo di principale organismo di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome nell'interlocuzione con il Governo e il Parlamento.

E' stata inoltre approvata la **legge regionale 10 febbraio 2023, n. 3** "Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale", costituita da un unico articolo che modifica il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2007, legge cosiddetta "statutaria" sulla forma di governo della Regione e sul sistema elettorale regionale, pertanto la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

La norma ha esteso agli avvocati iscritti all'albo e ai membri del Parlamento la funzione di autenticazione delle sottoscrizioni degli atti relativi al procedimento elettorale. La stessa norma è applicabile ai procedimenti relativi ai referendum abrogativi, propositivi e consultivi, nonché all'iniziativa popolare di leggi regionali.

La cultura è considerata un fattore strategico per l'economia della Regione, in grado di creare ricchezza che si riflette in positivo anche sull'occupazione.

Nella XIII legislatura, l'articolo 6 della **legge regionale 10 agosto 2023, n. 13** "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025", il più corposo, costituito da 137 commi, destina a favore della cultura ingenti risorse.

Una quota importante delle risorse è destinata, direttamente o indirettamente, a Go2025! Gorizia-Nova Gorizia capitale europea della cultura, evento ritenuto strategico dalla Regione in grado di coinvolgere l'intera regione e andare oltre la data del 2025. Si prevedono ulteriori finanziamenti per garantire la riuscita dell'evento inoltre una norma contempla la stipula di un Accordo di collaborazione tra la Regione, il ministero delle Cultura e il Comune di Gorizia per opere e iniziative relative all'evento.

Sono inoltre stanziare risorse per lo studio di fattibilità della candidatura di Pordenone a capitale italiana della cultura nel 2027.

Sempre nell'ambito della cultura sono destinate risorse per manutenzioni, restauro e acquisto di attrezzature della rete museale regionale, è previsto anche il rafforzamento dei contributi al mondo dell'associazionismo attraverso Art e Sport Bonus e particolare attenzione è riservata anche alle produzioni teatrali, musicali e corali.

Sono stanziare importanti risorse a favore della Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 Onlus per il 60° Anniversario del disastro, per la ristrutturazione del modello della diga e la riqualificazione dell'area verde; un altro stanziamento è previsto a favore delle iniziative per il centenario della nascita dell'artista Giuseppe Zigaina.

Sono destinati contributi ai Comuni per la manutenzione o il restauro di affreschi e antiche immagini votive, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati, ai Comuni, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, contributi per la realizzazione di studi e progetti finalizzati all'individuazione di soluzioni volte al

miglioramento del livello di fruibilità dei musei e dei luoghi della cultura e dei servizi legati al turismo culturale, inoltre per valorizzare e diffondere l'arte del teatro di figura.

Un'altra importante iniziativa è l'organizzazione con cadenza biennale della Fiera regionale della cultura e creatività, in continuità con l'edizione pilota realizzata nel 2022. La finalità è quella di valorizzare e promuovere il tessuto imprenditoriale regionale, attivando nuove forme di collaborazione tra imprese culturali e creative e imprese tradizionali in sinergia con Enti e istituzioni del territorio.

La Regione considera i siti UNESCO un valore aggiunto per la l'offerta turistica e culturale della Regione. Con l'art. 6 dell'assestamento si incrementa lo stanziamento finalizzato a migliorare la fruibilità dei siti UNESCO presenti in Regione, attraverso alcuni interventi di gestione ordinaria richiesti dai Comuni di Cividale del Friuli, Palmanova e Caneva (sito palafitticolo Palù di Livenza).

Altre norme consentono di erogare nuove risorse economiche a favore dei Comuni e delle associazioni culturali e sportive per lo scorrimento delle graduatorie dei bandi regionali, inoltre implementano i contributi a quei beneficiari che avevano già ottenuto i finanziamenti.

Sono previste risorse aggiuntive per lo scorrimento delle graduatorie afferenti a: eventi e festival, orchestre, manifestazioni e festival cinematografici, divulgazione umanistica e scientifica, manifestazioni espositive, area creatività, progetti educativi e didattici; in fine, altre risorse aggiuntive sono previste per le produzioni e la manutenzione ordinaria dei teatri, il miglioramento funzionale, la messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico delle attrezzature tecniche delle sale.

Anche l'articolo 6 della **legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14** "Misure finanziarie multisettoriali" prevede importanti risorse per la Fondazione Aquileia, per attività culturali, interventi di manutenzione straordinaria sui musei comunali, il restauro delle collezioni museali e di affreschi sulle facciate di edifici anche privati.

Con la manovra della **legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16** "Legge di stabilità 2024" sono destinate risorse importanti per l'ulteriore sviluppo e la promozione delle attività legate alla cultura e allo sport, settori ritenuti importanti per rendere sempre più attrattivo il territorio del Friuli Venezia Giulia, con un ritorno significativo sotto il profilo economico, ma anche dell'immagine, dell'identità e della coesione sociale. Ingenti risorse sono stanziare per l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali, per il recupero di beni culturali, per il finanziamento di attività culturali legate all'evento Go!2025 Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della cultura, per sostenere le produzioni culturali innovative e quindi teatri, spettacoli dal vivo, attività espositive e festival cinematografici, per interventi a favore dei cosiddetti "piccoli musei", realtà presenti in elevato numero in Friuli Venezia Giulia.

L'investimento nello sport, e in particolare nello sport dei dilettanti, è ritenuto importante dalla Regione, affinché possa essere praticato da una larghissima platea di giovani. Altro obiettivo è rendere lo sport sempre più inclusivo. Particolare attenzione è rivolta alle realtà associative e ai Comuni nella manutenzione e gestione degli impianti sportivi

Con l'articolo 6 dell'**assestamento del bilancio 2023** (legge regionale 13/2023) sono previste risorse per sostenere l'allestimento degli impianti sportivi, sede degli eventi legati alla Coppa del mondo di softball 2024, ritenuto l'evento sportivo più importante a livello nazionale del biennio 2024-2025. Particolare attenzione è riservata alle associazioni che si occupano di disabilità e di inclusione attraverso lo sport, prevedendo finanziamenti che consentono a ulteriori soggetti di realizzare iniziative sul territorio; risorse sono finalizzate a sostenere l'evento 'Volà alto con lo sport', realizzato in collaborazione con il Coni regionale.

Anche con l'articolo 6 della **legge regionale 14/2023** (Misure finanziarie multisettoriali) sono previsti interventi di messa a norma degli impianti sportivi, contributi al Coni FVG per la creazione di sportelli di consulenza fiscale a sostegno delle associazioni sportive, in difficoltà nell'applicazione della nuova normativa di settore, finanziamenti alla Federazione italiana giuoco calcio-Lega nazionale dilettanti a sostegno dei costi connessi all'organizzazione sul territorio regionale del torneo internazionale Primavera

calcio, nonché alla manutenzione straordinaria o l'acquisto di attrezzature per l'allestimento dell'impianto sportivo di proprietà pubblica sede della manifestazione.

L'articolo 6 della **legge regionale 16/2023** (Legge di stabilità 2024) prevede, tra l'altro, finanziamenti per lo "Sport Bonus" (strumento con cui sono concessi contributi, nella forma di credito di imposta, a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva), per l'organizzazione delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico, per la costruzione e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, pubblici e privati.

1.3.5 - POLITICHE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Lo sguardo del legislatore regionale nei primi mesi del 2023, gli ultimi della XII legislatura, è rivolto agli interventi in materia di immigrazione.

La **legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)**, si propone di dare una risposta alla costante pressione esercitata sulle comunità locali dai flussi migratori, in ragione della collocazione geografica del Friuli Venezia Giulia, e, in particolare della prossimità alla rotta balcanica, principale traiettoria di ingresso dei flussi migratori nel Paese. La legge regionale supera la disciplina di cui alla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), abrogando la legge e ponendo in primo piano due diversi obiettivi: la gestione controllata del fenomeno migratorio, da un lato e, la promozione della civile convivenza, dall'altro.

Sotto il primo profilo la legge regionale favorisce le misure di controllo e di contrasto dell'immigrazione irregolare, da realizzarsi in collaborazione con le autorità competenti, prevedendo inoltre la partecipazione della Regione ai programmi statali ed europei che favoriscano il volontario rientro dei migranti nei paesi d'origine.

Sotto il secondo profilo la legge regionale promuove la coesione sociale e lo sviluppo di azioni positive per contrastare l'illegalità. A tal fine pone in primo piano il ruolo dell'istruzione e la valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, che si prefiggono, in particolare, l'obiettivo di superare le difficoltà linguistiche e formative degli studenti stranieri. Risulta centrale, in tal senso, il ruolo del mediatore culturale, anche con riferimento ai minori stranieri non accompagnati.

1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

I dati relativi alle elaborazioni che seguono sono riportati in dettaglio nella tabella 1 in appendice.

1.4.1 - INIZIATIVA LEGISLATIVA DELLE LEGGI APPROVATE

Anno 2023 - La produzione legislativa ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	15	88%
Consiglio	2	12%
Mista	-	-
Popolare	-	-
Totale	17	100%

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Anno 2023 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. leggi	%
Maggioranza	1	50%
Opposizione	1	50%
Trasversale	-	-
Comune	-	-
Totale	2	100%

Si intendono:

- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

1.4.2 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI

Anno 2023 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli e commi, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Indicatore Dimensionale	Giunta	Consiglio	Totali
Leggi	15	2	17
Articoli	198	84	282
Commi	2.467	255	2.722

1.4.3 - MACROSETTORI E MATERIE

Anno 2023 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Giunta	Consiglio	Totale leggi	%
Finanza regionale	6	-	6	35%
Ordinamento istituzionale	4	1	5	29%
Servizi alle persone e alla comunità	1	1	2	12%
Sviluppo economico e attività produttive	3	-	3	18%
Territorio, ambiente e infrastrutture	1	-	1	6%
Totali	15	2	17	100%

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con le amministrazioni delle Assemblee legislative regionali; tale schema è altresì adottato, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, consentendo un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Anno 2023 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Materia	Iniziativa	N. Leggi
Finanza regionale	Bilancio	Giunta	5
		Consiglio	-
	Multimateria	Giunta	1
		Consiglio	-
Ordinamento istituzionale	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta	Giunta	1
		Consiglio	-
	Personale e amministrazione	Giunta	1
		Consiglio	-
	Enti locali e decentramento	Giunta	1
		Consiglio	-
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	Giunta	1
		Consiglio	-
	Multimateria	Giunta	-
		Consiglio	1
Servizi alle persone e alla comunità	Servizi sociali e assistenza	Giunta	-
		Consiglio	1
	Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)	Giunta	1
		Consiglio	-
Sviluppo economico e attività produttive	Ricerca, trasporto e produzione di energia	Giunta	1
		Consiglio	-
	Commercio, fiere e mercati	Giunta	1
		Consiglio	-
	Altro (programmazione negoziata, programmazione economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale)	Giunta	1
		Consiglio	-
Territorio ambiente e infrastrutture	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Giunta	1
		Consiglio	-

1.4.4 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO

Anno 2023- Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

	Classi di ampiezza in giorni	N° leggi Giunta	N° leggi Consiglio	N° complessivo leggi
Iter formale	da 1 a 30	10	-	10
	da 31 a 90	4	-	4
	da 91 a 180	-	1	1
	da 181 a 360	1	-	1
	oltre 360	-	1	1
	Totale	15	2	17

Iter effettivo	da 1 a 30	13	1	14
	da 31 a 90	1	1	2
	da 91 a 180	-	-	-
	da 181 a 360	1	-	1
	oltre 360	-	-	-
	Totale	15	2	17

Si intende per:

- iter formale, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;

- iter effettivo, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Anno 2023 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea


	Classi numeriche di sedute	N. leggi	Media sedute Commissione/legge
Commissioni	0	1	
	da 1 a 2	13	
	da 3 a 4	3	
	da 5 a 6	-	
	oltre 6	-	
	Totale	17	1,76
Assemblea	0		
	da 1 a 2	12	
	da 3 a 4	2	
	da 5 a 6	1	
	oltre 6	2	
Totale	17	2,76	

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

1.4.5 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA

Anno 2023 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

	N. emendamenti approvati	N. emendamenti respinti o ritirati	Totale	% approvazione
Commissione	40	83	123	32,5%
Assemblea	497	755	1.252	39,7%
Totale Commissione + Assemblea	537	838	1.375	39%



Anno 2023- Emendamenti presentati in Commissione con indicazione dei presentatori e del tasso di approvazione

Commissione		Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
	Presentati	37	3	83	-	123
	Approvati	37	1	2	-	40
	% di approvazione	100%	33,3%	2,4%	-	32,5%

Anno 2023 – Emendamenti presentati in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di approvazione

Assemblea		Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
	Presentati	164	350	730	8	1.252
	Approvati	156	290	43	8	497
	% di approvazione	95,1%	82,9%	5,9%	100%	39,7%

1.4.6 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE NELLE COMMISSIONI E IN ASSEMBLEA

Anno 2023- Modalità di approvazione delle leggi in Commissione

		Modalità	N. Leggi	%
Commissione	Esito della votazione	Approvazione all'unanimità	1	6%
		Approvazione a maggioranza	15	88%
		Iscrizione all'odg dell'Assemblea ex art. 102, comma 3, del Reg.int.	1	6%
	Interventi modificativi	Con emendamenti	9	53%
		Senza emendamenti	8	47%

Anno 2023- Modalità di approvazione delle leggi in Assemblea

		Modalità	N. Leggi	%
Assemblea	Esito della votazione	Approvazione all'unanimità	3	17,6%
		Approvazione a maggioranza	14	82,4%
	Interventi modificativi	Con emendamenti	13	76,5%
		Senza emendamenti	4	23,5%
	Presenza di atti di indirizzo	Con ordini del giorno	6	35,3%
		Senza ordini del giorno	11	64,7%

1.4.7 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della "delegificazione", qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l'effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo. Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della "delegificazione".

Le leggi che rinviano ad una fonte secondaria possono prevedere il coinvolgimento delle Commissioni consiliari, che si sostanzia normalmente nell'espressione di pareri sugli atti di attuazione.

Rispetto alla tecnica di scrittura del rinvio, va sottolineato che si tratta quasi sempre di pareri non vincolanti, spesso con l'indicazione di scadenze temporali per la loro espressione, la cui infruttuosa decorrenza può legittimare l'organo esecutivo a procedere nell'adozione dell'atto in assenza del parere.

Anno 2023 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi e previsione parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con rinvii	% di leggi con rinvii	N. leggi che prevedono il parere delle Commissioni	% di leggi che prevedono il parere delle Commissioni
17	9	53%	4	23,5%

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto "regolativo", diretto a completare la disciplina legislativa

1.4.8 - ENTRATA IN VIGORE

Anno 2023 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata	Leggi con entrata in vigore posticipata
17	2	15	-

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore:
ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto;
anticipata, ovvero con entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo;
posticipata, con entrata in vigore successiva ai quindici giorni dalla pubblicazione.

1.4.9 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA

Anno 2023 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
Primaria	10	59%
Residuale	3	18%
Concorrente	4	23%
Integrativa attuativa	0	-
Mista	0	-
Totale	17	100%

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

L'uso della potestà primaria (articolo 4 dello Statuto) sommata alla potestà residuale (articolo 117, quarto comma, Cost.) dà una percentuale del 77%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva della Regione.

1.4.10 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE

Anno 2023 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Giunta	Consiglio	Totale leggi	%
Bilancio	5	-	5	29%
Istituzionale	3	-	3	18%
Settore	4	1	5	29%
Intersettoriale	2	1	3	18%
Manutenzione	1	-	1	6%
Europea	-	-	-	-
Provvedimento	-	-	-	-
Totale	15	2	17	100%

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di bilancio: i provvedimenti attraverso cui si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio; nel 2021 rilevano in questo senso: le leggi di rendiconto (n. 12), di assestamento (n. 13), la legge collegata alla manovra di bilancio (n. 21), la legge di stabilità (n. 22), la legge di bilancio (n. 23);
- legge europea: la legge approvata annualmente ai sensi della legge regionale 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi istituzionali: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di settore: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di manutenzione: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi provvedimento: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

1.4.11 - DIMENSIONI ASTRATTE DI CONTENUTO

Anno 2023- Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Giunta	Consiglio	Totale leggi	%
Generale	10	-	10	59%
Settoriale	5	2	7	41%
Microsezionale	-	-	-	-
Individuale	-	-	-	-
Totale	15	2	17	100%

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico;
- leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto;
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti.

1.4.12 - TECNICA REDAZIONALE

Anno 2023 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Giunta	Consiglio	Totale leggi	%
Testo nuovo	7	1	8	47%
Novella	6	-	6	35%
Testo misto	2	1	3	18%
Totale	15	2	17	100%

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- testo misto: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti.

Le leggi che contengono discipline organiche e di riordino sono due:

- la legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5 - Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");
- la legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 - Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

1.4.13 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE

QUALITÀ REDAZIONALE E TECNICA

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), che, all'articolo 8, comma 1, lettera k), pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa.

Tale obiettivo ha trovato sinora concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio regionale solo con riferimento alla qualità redazionale e tecnica. L'articolo 138 quinquies, comma 2, lettera f), attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

La legge regionale 1/2020 (Semplifica FVG 2020), all'articolo 5 ribadisce l'obiettivo del miglioramento *della "qualità della produzione legislativa in termini di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo"*.

In attuazione del mandato conferito dalla legge regionale 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica (p=50).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità p=20; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione p=30; semplificazione normativa e riordino p=35; semplificazione amministrativa p=15.

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** - ricorre in caso di:
 - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
 - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
 - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una

determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.

- **Semplificazione amministrativa** - ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state considerate sotto il profilo qualitativo 12 delle 17 leggi approvate, escludendo le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, nonché la legge di assestamento del bilancio che, per il loro contenuto, non si prestano a essere valutate, nonché la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

Anno 2023 - Dati sintetici della qualità redazionale e tecnica

Qualità redazionale				
	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	12	0	12	0
% sul totale	100%	0	100%	0

Qualità tecnica				
	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa	
	presente	assente	presente	assente
N. leggi	6	6	4	8
% sul totale	50%	50%	33%	67%

Anno 2023 – Distribuzione per classi di qualità

	molto bassa (0-15)	bassa (20-35)	media (45-55)	alta (65-80)	molto alta (85-100)
N. leggi	-	-	6	-	6
% sul totale	-	-	50%	-	50%

RECENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Le recenti modifiche apportate al Regolamento interno del Consiglio regionale sono orientate al miglioramento della qualità della legislazione che rientra tra gli obiettivi strategici del Piano integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale per il triennio 2022-2024 approvato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 80/2021, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 388 del 29 giugno 2022. Al fine di perseguire tale miglioramento, viene tra l'altro dichiarato lo specifico intento di fornire agli organi consiliari e ai Consiglieri regionali i *"necessari strumenti conoscitivi e di analisi giuridica in ordine all'evoluzione della legislazione vigente, anche in adeguamento all'evoluzione del quadro giuridico europeo e nazionale e alla giurisprudenza costituzionale e ad obiettivi di qualità normativa dei progetti di legge sottoposti all'esame del Consiglio, in particolare sotto il profilo della copertura finanziaria e del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato"*.

Tra le azioni strategiche individuate nel Documento di pianificazione strategica 2022-2024 del Consiglio regionale, finalizzate al potenziamento della qualità della normazione, oltre al rafforzamento dell'attività di verifica preventiva dei progetti di legge, con particolare riferimento alla relazione tecnico-finanziaria e agli aiuti di stato, alla ricognizione delle leggi regionali al fine di riordino normativo e di semplificazione e all'implementazione di dossier di approfondimento, viene prevista anche l'analisi e la ricognizione delle necessità di aggiornamento del Regolamento interno.

In ottemperanza a quest'ultima azione strategica, nel corso del 2022, con deliberazione approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 309 del 29 settembre 2022, sono state approvate alcune modifiche al Regolamento interno (pubblicate sul B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2022), tra cui l'introduzione dell'articolo 86 ante "Qualità della normazione", che inserisce all'interno della fonte regolamentare il tema della qualità della legislazione, richiamando espressamente i postulati a cui l'attività legislativa deve ispirarsi, ovvero i principi di programmazione, razionalizzazione, semplificazione e contenimento della spesa pubblica. Il nuovo articolo dispone specificatamente che *"l'attività legislativa è esercitata in modo da assicurare la chiarezza degli obiettivi perseguiti, la qualità, la coerenza e l'efficacia delle norme, il rispetto dei principi di programmazione, razionalizzazione, semplificazione e contenimento della spesa pubblica"*.

La modifica che incide sull'articolo 92 del Regolamento, anch'essa orientata a migliorare la qualità della normativa prodotta, prevede, nell'ambito dell'istruttoria legislativa in Commissione, che i progetti di legge inseriti nel programma dei lavori di ogni Commissione vengano corredati di una scheda tecnico-normativa, redatta dalle strutture competenti all'istruttoria, riguardante nel dettaglio:

- l'individuazione del contesto normativo in cui si inserisce il progetto;
- la coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
- la coerenza della disciplina proposta con la normativa nazionale e dell'Unione europea;
- la previsione di adeguati strumenti di copertura finanziaria, sentita anche la Direzione centrale finanze;
- la corretta formulazione dei testi in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

Tra le innovazioni più significative apportate nel corso del 2022 al Regolamento interno, vi sono quelle orientate a consentire una partecipazione più agevole ed efficace dei portatori di interesse alle attività legislative, introdotte dal nuovo articolo 90 bis "Rappresentanza istituzionale degli interessi" di cui alla Sezione II bis "Rappresentanza istituzionale degli interessi nel procedimento di formazione degli atti legislativi", in attuazione dei principi di sussidiarietà, pubblicità e trasparenza.

Tale finalità viene perseguita anche attraverso l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio regionale, del Registro dei rappresentanti di interessi, nonché disciplinando le modalità di interlocuzione dei soggetti iscritti al registro con gli organi del Consiglio medesimo.

Le citate modifiche del Regolamento interno hanno avuto efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

1.4.14 – PROGETTI DI LEGGE NAZIONALE

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto ciascun consigliere e la Giunta regionale possono formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento riguardanti materie estranee alla competenza della Regione, ma che presentano particolare interesse per la stessa.

L'articolo 130 del Regolamento interno prevede che per l'esame dei progetti di legge nazionali si applichi la disciplina dettata per i progetti di legge regionale (art. 130, comma 3, Reg. int.) e che vengano, quindi, assegnati alla Commissione che si occupa di materie affini a quelle oggetto dei progetti di legge ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla I Commissione permanente (art. 130, comma 5, Reg. int.).

I progetti di legge nazionali approvati dal Consiglio sono inviati, per il tramite del Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere (art. 26, Statuto e art. 130, comma 6, Reg. int.).

Anno 2023 – Progetti di legge nazionali presentati suddivisi per schieramento e per stato iter

Schieramento presentatori	N. progetti di legge nazionale presentati	N. progetti di legge nazionale iter avviato	N. progetti di legge nazionale iter non avviato	N. progetti di legge nazionale approvati
Giunta	-	-	-	-
Maggioranza	1	-	1	-
Opposizione	1	-	1	-
Totale	2	-	2	-

Anno 2023 - Progetti di legge nazionali suddivisi per Commissione

Commissione	N. progetti di legge nazionale assegnati	N. progetti di legge nazionale iter avviato	N. progetti di legge nazionale iter concluso
I Commissione	-	-	-
II Commissione	-	-	-
III Commissione	1	-	-
IV Commissione	-	-	-
V Commissione	-	-	-
VI Commissione	1	-	-
Totale	2	-	-

Per quanto riguarda i macrosettori interessati dai progetti di legge nazionale, l'unico è quello dei Servizi alla persona e alla comunità (entrambi i pdln).

2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA

I dati relativi alle elaborazioni che seguono sono riportati in dettaglio nella tabella 2 in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2023, compresi quelli divenuti legge (non rientrano nella rilevazione gli stralci).

2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

Anno 2023 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge XII legislatura	N. progetti di legge XIII legislatura	N. totale progetti di legge	%
Giunta	3	7	10	63%
Consiglio	2	3	5	31%
Popolare	-	1	1	6%
Mista	-	-	-	-
Totale	5	11	16	100%

2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE

Anno 2023 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge XII legislatura	N. progetti di legge XIII legislatura	N. totale progetti di legge	%
Maggioranza	-	-	-	-
Opposizione	2	3	5	100%
Trasversale	-	-	-	-
Totale	2	3	5	100%

2.3 - ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2023

Anno 2023- Situazione dei progetti di legge al 31.12.2023

Stato	N. progetti di legge XII Legislatura	N. progetti di legge XIII Legislatura	N. totale progetti di legge	%
Giacenti	-	3	3	19%
In corso di esame	-	1	1	6%
Approvati*	2	7	9	56%
Respinti	-	-	-	0%
Ritirati	1	-	1	6%
Assorbiti	-	-	-	0%
Decaduti	2	-	2	13%
Totale	5	11	16	100%

* Le leggi approvate nel 2023 sono 17. Alle 9, qui considerate, che derivano da progetti di legge presentati nel 2023, si sommano 8 leggi (L.R. 1/2023, L.R. 2/2023, L.R. 3/2023, L.R. 4/2023, L.R. 5/2023, L.R.7/2023, L.R. 8/2023 e L.R. 10/2023), che derivano da progetti di legge presentati nel 2022, o prima, e approvati nel 2023.

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge in corso di esame si intendono quei provvedimenti il cui iter è iniziato ma non si è concluso nel 2023.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2023 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea.

Per progetti di legge assorbiti si intendono i provvedimenti presentati nel 2023, abbinati ad altri progetti di legge di analogo oggetto, e non esaminati autonomamente.

Per progetti di legge decaduti si intendono i progetti di legge presentati nel 2023 che entro la fine della legislatura non sono pervenuti alla votazione finale dell'Assemblea.

Anno 2023 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti* XII legislatura	N. progetti di legge giacenti XIII legislatura
Giunta	-	-
Maggioranza	-	-
Opposizione	2	3
Trasversale	-	-
Totale	2	3

* I progetti di legge giacenti della XII legislatura sono considerati decaduti a fine legislatura

Anno 2023 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2023 e approvati dall'Assemblea in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge approvati XII legislatura	N. progetti di legge approvati XIII legislatura
Giunta	2	7
Maggioranza	-	-
Opposizione	-	-
Trasversale	-	-
Totale	2	7

2.4 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO

Anno 2023 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2023 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	7	44%
Ordinamento istituzionale	4	25%
Servizi alle persone e alla comunità	3	19%
Sviluppo economico e attività produttive	1	6%
Territorio, ambiente e infrastrutture	1	6%
Multisetore	0	0%
Totale	16	100%

3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Anno 2023 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero regolamenti XII legislatura	Numero regolamenti XIII legislatura	Totali
regolamenti	28	51	79
articoli	320	862	1.182
commi	802	2.131	2.933

Anno 2023 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore


Macrosettori	N. Regolamenti	%
Finanza regionale	1	1%
Ordinamento istituzionale	2	3%
Servizi alle persone e alla comunità	48	61%
Sviluppo economico e attività produttive	20	25%
Territorio ambiente e infrastrutture	8	10%
Totale	79	100

I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Anno 2023 - Tipologia regolamentare

Tipologia regolamentare	N. regolamenti	%
Regolamenti di manutenzione	32	41%
Regolamenti attuativi	47	59%
Totale	79	100%

Anno 2023 - Rapporto leggi/regolamenti



4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

4.1 - SINDACATO ISPETTIVO

Anno 2023 - Atti di sindacato ispettivo presentati distinti per legislatura

Tipologia atto	XII legislatura		XIII legislatura	
	N. atti	%	N. atti	%
Interpellanze	1	1%	10	3%
Interrogazioni scritte	5	7%	16	5%
Interrogazione orale	28	40%	166	54%
Interrogazione a risposta immediata	36	52%	115	38%
Totale	70	100%	307	100%

Gli atti di sindacato ispettivo sono assegnati alle Commissioni permanenti:

- ai sensi dell'articolo 149 del Regolamento interno, le interrogazioni a risposta orale vengono presentate per la risposta direttamente in Commissione;
- ai sensi dell'articolo 146, c. 4 del Regolamento interno, le interrogazioni e interpellanze inevase entro il termine prescritto vengono trasmesse, su richiesta dell'interrogante, alla Commissione competente per materia.

Anno 2023 - Interrogazioni a risposta orale presentate nelle Commissioni permanenti

Tipologia di presentazione	XII legislatura	XIII legislatura
IRO in Aula (art. 146)	10	103
IRO in Commissione (art. 149)	18	63
Totale	28	166

Anno 2023 - Atti di sindacato ispettivo presentati e relativo tasso di evasione al 29 febbraio 2024

Atto	XII legislatura			XIII legislatura		
	Presentati	Evasi	% di evasione	Presentati	Evasi	% di evasione
Interpellanze	1	-	-	10	2	20%
Interrogazioni scritte	5	-	-	16	7	44%
Interrogazione orale	28	1	3%	166	85	51%
Interrogazione a risposta immediata	36	36	100%	115	113	98%
Totale	70	37	53%	307	207	67%

Anno 2023 - Atti di sindacato ispettivo assegnati alle Commissioni ed evasi al 29 febbraio 2024

Commissione	XII legislatura		XIII legislatura	
	Assegnati	Evasi	Assegnati	Evasi
I Commissione	-	-	4	-
II Commissione	-	-	6	5
III Commissione	14	-	38	29
IV Commissione	3	-	38	20
V Commissione	-	-	3	2
VI Commissione	1	1	2	2
Totale	18	1	91	58

Anno 2023 - Atti di sindacato ispettivo presentati nella XII legislatura distinti per Gruppo consiliare

Gruppo consiliare	XII legislatura		
	Presentati	Evasi	% di evasione
CIVICA FVG	2	2	100
FORZA ITALIA	-	-	-
FRATELLI D'ITALIA/AN	-	-	-
GRUPPO MISTO	3	1	33
LEGA SALVINI	-	-	-
MOVIMENTO 5 STELLE	12	8	66
PARTITO DEMOCRATICO	24	17	70
PATTO PER L'AUTONOMIA	4	3	75
POLO LIBERALE	24	5	21
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE/AR	1	1	100
Totale	70	37	53

Anno 2023 - Atti di sindacato ispettivo presentati nella XIII legislatura distinti per Gruppo consiliare

Gruppo consiliare	XIII legislatura		
	Presentati	Evasi	% di evasione
FEDRIGA PRESIDENTE	1	1	100
FORZA ITALIA – PARTITO POPOLARE EUROPEO	1	1	100
FRATELLI D'ITALIA	2	2	100
GRUPPO MISTO	51	35	68
LEGA SALVINI FVG	3	3	100
PARTITO DEMOCRATICO	171	116	68
PATTO PER L'AUTONOMIA - CIVICA FVG	78	49	63
Totale	307	207	67

4.2 - Indirizzo politico

Anno 2023 - Atti di indirizzo politico presentati in Assemblea

Tipologia atto	XII legislatura	XIII legislatura	Totale
Mozioni	1	51	52
Ordini del giorno su progetti di legge	9	200	209
Ordini del giorno su referendum	0	0	0
Ordini del giorno su petizioni	0	0	0
Ordini del giorno su mozioni	0	0	0
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	0	0	0
Voti alle Camere e al Governo	0	0	0
Totale	10	251	261

Atti di indirizzo politico presentati, tasso di approvazione/accoglimento, risposte pervenute e tasso di risposta da inizio XIII legislatura al 31 dicembre 2023

Tipologia atto	Atti Presentati	Atti Approvati/ Accolti	% di approvazione/ accoglimento	Risposte pervenute (su Atti accolti)	% di risposte
Mozioni	51	11	22%	-	-
Ordini del giorno su progetti di legge	200	155	78%	-	-
Ordini del giorno su referendum	0	0	-	-	-
Ordini del giorno su petizioni	0	0	-	-	-
Ordini del giorno su mozioni	0	0	-	-	-
Odg su Comunicazioni della Giunta	-	-	-	-	-
Voti alle Camere e al Governo	0	0	-	-	-
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-	-	-	-	-
Totale	251	166	66%	-	-

5 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

L'attività di controllo e valutazione viene esercitata attraverso l'utilizzo di due strumenti, previsti dal Regolamento interno del Consiglio regionale all'art. 138 quinquies.

Le clausole valutative sono articoli di legge che pongono in capo alla Giunta regionale il compito di presentare, con cadenza periodica, delle relazioni informative aventi a oggetto l'attuazione e/o gli effetti della legge. Le relazioni pervenute vengono esaminate dal Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione, che ne riferisce poi in Assemblea.

Le missioni valutative sono attività conoscitive, deliberate e svolte dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge e/o alla valutazione dei suoi effetti.

5.1 - CLAUSOLE VALUTATIVE E RELAZIONI INFORMATIVE

Nel 2023 il Consiglio regionale ha approvato tre leggi corredate da clausola valutativa: le L.R. 4/23, *FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia*, 8/23, *Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari* e 9/23 - *Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione*).

Nel corso dell'anno è pervenuta al Consiglio regionale la relazione informativa giuntale relativa all'attuazione della L.R. 21/2014 - *Norme in materia di diritto allo studio universitario*, che è stata esaminata dal Comitato, per poi riferirne all'Assemblea. È stata inoltre esaminata, sia in Comitato che in Assemblea, la relazione sull'attuazione della LR 14/2019 - *Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica*, pervenuta nell'anno precedente.

Nella tabella che segue sono riportate le relazioni informative previste da clausole valutative pervenute dalla Giunta ed esaminate dal Comitato; le informazioni relative al 2023 sono evidenziate in grassetto.

Lo stato delle relazioni informative previste da clausole valutative

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ANNO DI ESAME
9/2023 - Immigrazione - Art. 17	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
8/2023 - Caregiver - Art. 8	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
4/2023 - FVGreen - Art. 16	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
18/2022 - Transizione energetica - Art. 6	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
16/2022 - Disabilità - Art. 27	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
22/2021 - Politiche famiglia - Art. 42	-	-
12/2021 - Antiviolenza - Art. 24	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
5/2021 - Polizia locale - Art. 34	-	-
3/2021 - SviluppoImpresa - Art. 95	-	-

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ANNO DI ESAME
21/2020 - Idroelettrico - Art. 23	XII: 2022 (I)	XII: 2022 (I)
22/2019 - Organizzazione sanitaria - Art. 70	-	-
14/2019 - Riforma ATER - Art. 19	XII: 2022 (I)	XII: 2023 (I)
41/2017 - Università della terza età - Art. 12	XII: 2021 (I)	XII: 2022 (I)
40/2017 - Scomparsa minori - Art. 9	-	-
34/2017 - Gestione rifiuti - Art. 32	XII: 2022 (I)	XII: 2022 (I)
33/2017 - Diritto al gioco - Art. 7	-	-
27/2017 - Formazione e orientamento permanente - Art. 33	-	-
13/2017 - Fibromialgia - Art. 10	XII: 2021 (I)	XII: 2021 (I)
7/2017 - AttivaGiovani - Art. 15 (Abrogata)	XII: 2020 (I)	XII: 2021 (I)
4/2017 - Economia solidale - Art. 9	-	-
18/2016 - Pubblico impiego - Art. 55	-	-
1/2016 - Politiche abitative - Art. 54	XII: 2020 (I)	XII: 2020 (I)
31/2015 - Immigrazione - Art. 24 (Abrogata)	-	-
15/2015 - Sostegno al reddito - Art. 12	XI: 2017 (I)	XI: 2017 (I)
3/2015 - Rilancimpresa - Art. 99	XI: 2017 (I) XII: 2021 (II)	XI: 2018 (I) XII: 2021 (II)
26/2014 - Autonomie locali - Art. 9	-	-
23/2014 - Commercio equo e solidale - Art. 9	-	-
22/2014 - Invecchiamento attivo - Art. 13	XII: 2019 (I)	XII: 2019 (I)
21/2014 - Diritto allo studio universitario - Art. 10	XI: 2016 (I) XII: 2021 (II) XII: 2023 (III)	XI: 2016 (I) XII: 2022 (II) XII: 2023 (III)
4/2014 - Sostegno attività produttive - Art. 25	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
1/2014 - Gioco d'azzardo - Art. 10	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
9/2013 - Sostegno/ rilancio produzione e occupazione - Art. 11	XI: 2014 (I)	XI: 2015 (I)
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPMI - Art. 92	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ANNO DI ESAME
2/2013 - Cannabinoidi - Art. 7	XI: 2016 (I) XII: 2021 (II)	XI: 2016 (I) XII: 2021 (II)
23/2012 - Volontariato - Art. 38	-	-
16/2012 - Riordino ERDISU (enti) - Art- 31 (Abrogata)	<i>(Termini per la presentazione della relazione non scaduti)</i>	
5/2012 - Autonomia dei giovani - Art. 32 (Articolo abrogato)	XI: 2016 (I) XI: 2016 (II)	XI: 2016 (I) XI: 2016 (II)
9/2011 - Sistema informativo regionale - Art. 12	-	-
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - Art. 18	XI: 2014 (I) XI: 2016 (II) XI: 2017 (III) XII: 2021 (IV) XII: 2021 (V)	XI: 2016 (I) XI: 2016 (II) XI: 2017 (III) XII: 2021 (IV) XII: 2021 (V)
10/2009 - Lingua straniera nelle scuole - Art. 3 (Abrogata)	-	-
9/2009 - Polizia locale - Art. 27 (Abrogata)	X: 2010 (I) X: 2012 (II)	X: 2011 (I) -
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - Art. 15	X: 2010 (I) X: 2011 (II) X: 2012 (III), XI: 2017 (IV), XII: 2021 (V) XII: 2021 (VI)	X: 2010 (I) X: 2012 (II) X: 2012 (III), XI: 2017 (IV), XII: 2021 (V) XII: 2021 (VI)
29/2007 - Lingua friulana - Art. 29	XI: 2013 (I)	-
12/2007 - Giovani - Art. 7 (Abrogata)	-	-
11/2006 - Famiglia e genitorialità - Art. 24 (Abrogata)	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)
6/2006 - Cittadinanza sociale - Art. 61	X: 2010 (I)	-
29/2005 - Commercio - Art. 105	X: 2012 (I) XI: 2016 (II), XII: 2018 (III), XII: 2021 (IV)	- XI: 2016 (II), XII: 2019 (III), XII: 2021 (IV)
20/2005 - Servizi prima infanzia - Art. 28		
18/2005 - Lavoro - Art. 4		
12/2005 - Diritto allo studio universitario - Art. 8 (Abrogata)	X: 2011 (I)	X: 2012 (I)
7/2005 - Mobbing - Art. 7	X: 2011 (I) XII: 2022 (II)	- XII: 2022 (II)
5/2005 - Immigrati - Art. 6 (Abrogata)		

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ANNO DI ESAME
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - Art. 12 (<i>Abrogata</i>)	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)

5.2 - MISSIONI VALUTATIVE

Nel 2023 non sono state svolte missioni valutative

6 – PETIZIONI

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio ogni cittadino italiano, nato o residente in regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità, ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

L'articolo 135 prevede poi che l'esame della petizione abbia luogo nella Commissione competente e si possa concludere in tale sede con l'accoglimento, l'archiviazione o la remissione all'Assemblea. È altresì previsto che petizioni riguardanti il medesimo argomento di progetti di legge siano discusse congiuntamente con gli stessi.

Anno 2023 - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti	Decadute
4	0	1	2	1

Nella XII legislatura, limitatamente all'anno 2023, è stata presentata una sola petizione che, non avendo concluso il proprio iter, è stata considerata decaduta per fine legislatura.

Delle 3 petizioni presentate nel 2023 nel corso della XIII legislatura 2 risultano giacenti ed una ha concluso il proprio iter con l'archiviazione in Commissione.

Anno 2023 - Distribuzione delle petizioni presentate per settore

Settori	Petizioni
Tutela dell'ambiente	3
Attività produttive	1
Totale	4

7 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

7.1 – ASSEMBLEA

Anno 2023 - Attività dell'Assemblea


Tipo di attività	XII legislatura	XIII legislatura	Totale
Leggi approvate	10	7	17
Delibere non legislative	0	21	21
Nomine e designazioni			46 (31 designazioni e 15 nomine) oltre a 4 pareri resi ai sensi dell'art. 3 della l.r. 75/1978
Votazioni	363	990	1353
Sedute	14	37	51
Ore di attività	48	135	183

7.2 – COMMISSIONI

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche quella consultiva che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

Anno 2023 -Attività delle Commissioni di merito suddivisa per legislatura

Commissioni	Sedute			Ore di attività			Soggetti auditi			Pareri su atti di Giunta		
	XII	XIII	Totale	XII	XIII	Totale	XII	XIII	Totale	XII	XIII	Totale
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	1	16	17	1	29	30	0	2	2	0	2	2
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	4	20	24	4	33	37	16	46	62	1	2	3
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	6	20	26	5	31	36	21	29	50	0	5	5
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	7	16	23	10	25	35	0	43	43	4	2	6
V AFFARI ISTITUZIONALI, AUTONOMIE LOCALI E BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	6	12	18	14	19	33	10	5	15	1	5	6
VI ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, FAMIGLIA E IMMIGRAZIONE	7	21	28	3	27	30	7	39	46	4	3	7
Totale	31	105	136	37	164	201	54	164	218	10	19	29



Anno 2023 –Progetti di legge esaminati e leggi approvate dalle Commissioni di merito, suddivisi per legislatura

Commissioni	Progetti di legge esaminati in sede referente			Progetti di legge esaminati in sede consultiva			N. Leggi approvate		
	XII	XIII	Totale	XII	XIII	Totale	XII	XIII	Totale
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	0	7	7	1	0	1	1	7	8
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1	5**	6	1	1	2	1	0	1
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	2	5**	7	0	1	1	1	0	1
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	2	5**	7	0	1	1	2	0	2
V AFFARI ISTITUZIONALI, AUTONOMIE LOCALI E BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	7*	5**	12	1	1	2	5***	0	5***
VI ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, FAMIGLIA E IMMIGRAZIONE	1	5**	6	0	1	1	1	0	1
Totale	13	32	45	3	5	8	11	7	18***


* 2 di essi ritirati in Aula e 1 progetto di legge cost.

** incluse manovre finanziarie (rend., ass., stab, colleg., bilancio)


*** inclusa approvazione di 1 progetto di legge cost.

Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge di stabilità, legge collegata, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

Progetti di legge esaminati in sede referente



Leggi approvate



7.3 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE

Anno 2023 - Attività del Comitato LCV

Sedute	Atti esaminati	Pareri resi alle Commissioni	Relazioni per l'Aula	Audizioni
	1 clausola valutativa inserita in progetto di legge	1	-	
	2 relazione giuntali previste da clausole valutative	-	2	
	Rapporto sulla legislazione 2022	-	1	
	Rapporto sulla XII legislatura	-		
6	5	1	3	0

7.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI

Anno 2023 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	N. sedute XII legislatura	N. sedute XIII legislatura	Totale
Conferenza Capigruppo	3	11	14
Conferenza Presidenti Commissione	0	0	0
Ufficio di Presidenza	2	13	15
Giunta elezioni	0	3	3
Giunta per le nomine	1	7	8
Giunta per il regolamento	0	1	1

8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Protocollo II° allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ha, nel 2009, valorizzato in maniera importante il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti legislativi dell'UE.

Tale principio pone dei limiti all'esercizio della potestà legislativa dell'Unione, stabilendo che nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'UE può intervenire con la sua regolamentazione solo se un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente tramite la legislazione nazionale o regionale. In particolare, ai sensi dell'art.6 del citato Protocollo, i parlamenti nazionali possono "*consultare [...] i parlamenti regionali con poteri legislativi*" qualora ritengano che il progetto di atto normativo non sia conforme al principio di sussidiarietà.

Per dare attuazione a tale disposizione, l'**ordinamento nazionale** italiano declina, nella legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome nella cosiddetta "fase ascendente" del diritto UE, prevedendo espressamente il coinvolgimento delle loro Assemblee legislative.

Per quanto riguarda la **Regione Friuli Venezia Giulia**, la disciplina sulla partecipazione alla formazione degli atti legislativi dell'Unione europea è contenuta nella **legge regionale 17/2007** (legge statutaria).

Anche la **legge regionale 10/2004** include norme dedicate alla partecipazione alla formazione del diritto UE, ma non disposizioni procedurali specifiche in relazione alle modalità in cui tale partecipazione è svolta.

Per tale ragione il **Consiglio regionale**, proprio poiché direttamente coinvolto nella formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, ha disciplinato la propria partecipazione alla fase ascendente mediante procedure delineate nel suo **Regolamento interno**.

Il controllo che il Consiglio può svolgere in relazione ai progetti di atti legislativi dell'UE, prima che questi entrino in vigore, è diretto prima di tutto alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità degli stessi. Nella prassi degli ultimi anni, questo momento di partecipazione dell'organo legislativo ha anche rappresentato l'occasione di manifestare la propria posizione, esprimendo osservazioni che, valutato il provvedimento nel merito, consentono il dialogo politico con le istituzioni europee.

Uno dei momenti più significativi della partecipazione alla formazione degli atti dell'UE è la **Sessione europea** (disciplinata dall'art. 169 ter del Regolamento interno), in occasione della quale il Consiglio regionale si riunisce per esaminare il programma di lavoro annuale della Commissione europea, la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE, la relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto unionale e, nel caso sia stato presentato, il disegno di legge europea regionale.

8.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ANNO 2023

In data 18.10.2022 la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2022) 548 *final* ("Un'Unione salda e unita") e relativi allegati, ha trasmesso al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Europeo delle Regioni il suo Programma di lavoro per l'anno 2023.

La Comunicazione consiste in una parte di relazione generale e in successivi allegati; in essi, vengono dettagliatamente individuate le Iniziative che la Commissione intende adottare, distinte in legislative e non legislative, con l'indicazione del trimestre in cui verranno presumibilmente pubblicate.

Il Programma di Lavoro della Commissione viene, di norma, esaminato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nel corso dei lavori della Sessione europea con particolare attenzione alle iniziative, in esso contenute, ritenute di specifico interesse per il territorio regionale.

L'anno 2023 è stato caratterizzato dallo svolgimento delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, tenutesi nei giorni 2 e 3 aprile. Questa calendarizzazione dell'appuntamento elettorale ha fortemente condizionato la possibilità di svolgimento della Sessione europea, che infatti non si è tenuta, per due ordini di motivi.

Da un lato, i tempi molto ristretti e lo svolgimento della campagna elettorale avrebbero reso impossibile un esame

approfondito e coerente del Programma di lavoro prima del voto, e la conseguente adozione di una risoluzione ancora nel corso della XII legislatura.

Dall'altro lato, se si fosse deciso di tenere la Sessione europea dopo le elezioni e quindi nella XIII legislatura, le necessarie tempistiche derivanti dalla costituzione e dall'inizio dell'attività delle commissioni e degli altri organi consiliari avrebbero consentito di adottare una risoluzione soltanto nella seconda metà dell'anno, quasi a ridosso dell'adozione del nuovo Programma di lavoro e quindi con poche possibilità di incidere significativamente sul processo di formazione delle norme europee.

Nel 2023 non sono state adottate, dalle commissioni consiliari, altre risoluzioni in ordine alla c.d. "fase ascendente" del diritto UE.

8.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ha introdotto una apposita disciplina sui rapporti tra Regioni e Unione europea negli articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo alle Regioni la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla citata legge costituzionale, importanti materie attribuite alla competenza dell'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. In tal modo, si è attribuito alle Regioni un ruolo importante nella cd. "fase discendente" del processo normativo europeo.

Per agevolare l'esame dell'attuazione regionale della cd. "fase discendente", l'articolo 29, comma 3, della legge 234/2012 prevede a carico delle singole Regioni la verifica dello stato di conformità dei rispettivi ordinamenti agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. A tale scopo, nella "**Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea per l'anno 2023**", la Regione ha effettuato la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo in relazione ai seguenti profili:

- 1) Procedure d'infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 2) Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell'Unione europea e di sentenze della Corte di Giustizia;
- 3) Questioni relative agli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Nella Relazione sullo stato di conformità per l'anno 2023, al punto 2 (pag. 9) si afferma che "*Con riferimento alla legge europea annuale di recepimento, prevista dalla legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, le Direzioni centrali non hanno rappresentato esigenze in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, né in merito a procedure di infrazione aperte che richiedessero soluzione a livello legislativo. Pertanto non si è proceduto per l'anno 2023 alla redazione della legge regionale europea*".

8.3 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EUROPEA

L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo avviene di norma attraverso:

- leggi regionali (e/o modifica di quelle esistenti)
- regolamenti attuativi
- deliberazioni della Giunta regionale

Si elencano ora, di seguito, i provvedimenti regionali adottati nel 2023 in attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea.

- 1) Con riferimento alla **COMUNICAZIONE 2023/C 101/03 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 9 MARZO 2023 (Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 101/3 del 17 marzo 2023, come **modificata dalla Commissione Europea con COMUNICAZIONE C/2023/1188 del 21 novembre 2023** (Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di Aiuto

di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina):

Con **deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 178**, è stato adottato, ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi" del 28 ottobre 2022, il "Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del "Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022", come approvato dalla Commissione europea con decisione del 02/02/2023, C(2023) 890 final, relativa al caso SA.105004.

Con **deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 489**, è stato approvato, in conformità all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7/2022 e nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 178, il temporaneo nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 18, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione del 3 febbraio 2023, n. 25 (Finanziamenti agevolati Liquidità extra).

Con **deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 517**,

- è stato approvato il documento "Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo e successive modifiche ed integrazioni", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta 16 dicembre 2022, n. 1963;
- è stato approvato il documento "Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, articolo 12, comma 6, lettera b). Individuazione delle tipologie di finanziamento alle quali si applicano, per la loro conversione in sovvenzione, le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo e successive modifiche ed integrazioni per la conversione in sovvenzione", che ha sostituito l'allegato 3 alla deliberazione della Giunta 16 dicembre 2022, n. 1963;
- è stato approvato il documento "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5", che ha sostituito l'allegato 5 alla deliberazione della Giunta 16 dicembre 2022, n. 1963.

Con **deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2023, n. 593**, è stato approvato, in conformità all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7/2022 e nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale 178/2023, il temporaneo nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati FRIE e Investimento e sviluppo nonché per le contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari di cui agli articoli rispettivamente 11, 12, 19 e 20 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25/2023 (finanziamenti agevolati extra e contribuzioni integrative extra).

Con **deliberazione della Giunta regionale 25 agosto 2023, n. 1338**,

- è stato approvato il documento "Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, articolo 12, comma 6, lettera b). Individuazione delle tipologie di finanziamento alle quali si applicano, per la loro conversione in sovvenzione, le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche ed integrazioni per la conversione in sovvenzione", che ha sostituito l'allegato 2 della deliberazione giuntale del 17 marzo 2023, n. 517;
- è stato approvato il documento "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5", che ha sostituito l'allegato 3 della deliberazione giuntale 17 marzo 2023, n. 517.

Con **deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2023, n. 1562**,

- è stato approvato il documento "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondi di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5" che ha sostituito l'allegato 2 della deliberazione di Giunta 13 dicembre 2022, n. 1963;
- è stato approvato il documento "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondi di rotazione

regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5" che ha sostituito l'allegato 2 della deliberazione di Giunta 25 agosto 2023, n. 1338.

Con **deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1705**, è stato approvato il documento "Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, articolo 12, comma 6, lettera b). Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano, per la loro conversione in sovvenzione, le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche ed integrazioni", che ha sostituito l'allegato 4 della deliberazione giuntale del 16 dicembre 2022, n. 1963.

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024). L'articolo 3, comma 56 della legge ha disposto che l'Amministrazione regionale continua a dare applicazione al "Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino" di cui all'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), in coerenza con la proroga, al 30 giugno 2024, del "Quadro temporaneo di crisi per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla Comunicazione 2022/C 131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni.

Con **deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2136**, è stato adottato, ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi" del 20 novembre 2023, il "Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023", come approvato dalla Commissione europea con Decisione del 21/12/2023, C(2023) 9188 final, relativa al caso SA.110741.

2) Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021**, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondi di Coesione, al Fondo per una Transizione Giusta, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al Fondo Sicurezza Interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021**, che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013:

Con **deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2023, n. 901**, è stato approvato, in via preliminare, il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSR+ ex articolo 40, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060".

Con **deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2023, n. 1008**, in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, è stato approvato in via definitiva il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSR+ ex articolo 40, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060".

Con **decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2023, n. 146**, è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 ai sensi dell'articolo 36 bis della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)".

3) Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021**, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondi di Coesione, al Fondo per una Transizione Giusta, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al Fondo Sicurezza Interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021**, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione:

Con **decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2023, n. 118**, è stato emanato il “Regolamento di modifica al regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200”.

Con **deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2023, n. 1645**, è stato autorizzato l’utilizzo della procedura di cui all’articolo 118-bis del Regolamento (UE) 1060/2021 per lo scaglionamento nella programmazione 2021-2027 della seconda fase di alcune operazioni già finanziate e parzialmente rendicontate nell’ambito della programmazione 2014-2020 che presentano i requisiti previsti dalla disposizione.

Con **deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2023, n. 1934**, sono stati approvati, in via definitiva, i criteri di selezione delle operazioni finanziarie a valere sul PR FESR 2021-2027 relativi all’azione A.2.1.1 “Sovvenzioni finalizzate alla realizzazione di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale delle imprese”, così come condivisi in sede partenariale ed approvati dal Comitato di Sorveglianza durante la riunione tenutasi il 28 novembre 2023.

4) Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 2 DICEMBRE 2021**, recante norme sul sostegno ai Piani Strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della Politica Agricola Comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013:

Con **deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2023, n. 26**, è stato approvato il documento “Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”.

Con **decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2023, n. 15**, è stato emanato il “Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024, in attuazione dell’articolo 58 del Regolamento (UE) 2021/2115 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione”.

Con **deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 302**, è stato istituito, ai sensi dell’articolo 124 del Regolamento (UE) 2021/2115, il Comitato di monitoraggio regionale del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027.

Con **deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 833**, è stata approvato il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dall’annualità 2023.

Con **deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n. 1258**, è stata attivata, sul territorio regionale, per la campagna 2023/2024, la misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dei regolamenti delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, e del Regolamento (UE) 2021/2115, art. 58, paragrafo 1, lettera k).

Con **deliberazione della Giunta regionale 25 agosto 2023, n. 1339**, è stata modificata la deliberazione della Giunta regionale 1258/2023 recante la misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”.

Con **deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2023, n. 1525**, è stata aggiornata la composizione del Comitato di monitoraggio regionale del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027.

Con **deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2023, n. 1876**, è stato approvato il documento “Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, versione 2.0”.

Con **deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2023, n. 2025**, è stato approvato il bando per l’accesso agli interventi Gestione attiva infrastrutture ecologiche (SRA 10 ACA 10) e Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno (SRA 28, azione 6) del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023-2027.

5) Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2022/1278 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 LUGLIO 2022**, che modifica il Regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

Con **deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2023, n. 607**, è stato approvato il bando per gli interventi previsti dalla Misura 5.68 par. 3 "Misure a favore della commercializzazione - imprese di acquacoltura", inerente la concessione di una compensazione finanziaria alle imprese di acquacoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2022/1278, per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, della priorità 5 del Regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma FEAMP.

Con **deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2023, n. 608**, è stato approvato il bando per gli interventi previsti dalla Misura 5.68 par. 3 "Misure a favore della commercializzazione - imprese di pesca", inerente la concessione di una compensazione finanziaria alle imprese di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2022/1278, per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, della priorità 5 del Regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma FEAMP.

6) Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 7 LUGLIO 2021**, che istituisce il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1004:

Con **deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2023, n. 962**, è stato approvato l'"Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD - Community Local Led Development)" ai sensi degli articoli da 31 a 34 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e degli articoli 29 e 30 del Regolamento (UE) n. 2021/1139.

7) Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2012**, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi:

Con **deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2023, n. 1550**, è stato attuato l'Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017) recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n. 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi".

8) Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati):

Con **deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2023, n. 1064**, è stato approvato il Modello organizzativo dell'Amministrazione regionale del FVG in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

9) Con riferimento al **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/128 DELLA COMMISSIONE DEL 21 DICEMBRE 2021**, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza:

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica). L'articolo 27 della

legge ha aggiunto il comma 2 bis all'art. 3 bis della L.R. 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), disponendo: "2 bis. Con riferimento all'attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR l'ERSA, in qualità di OPR FVG, adotta una gestione separata dei pagamenti e delle entrate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza".

10) Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2023/1315 DELLA COMMISSIONE DEL 23 GIUGNO 2023**, recante modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e del Regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). L'articolo 4, comma 24, della legge ha modificato l'art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), disponendo, al comma 32, che "al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica sul territorio regionale in attuazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a soggetti pubblici o società interamente partecipate da soggetti pubblici che hanno la disponibilità dell'area interessata dalla discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Trivignano Udinese, finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, in conformità delle disposizioni comuni di cui al capo I e all'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato come, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, per quanto riguarda, tra l'altro, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili".

11) Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014**, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato:

Con **deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2023, n. 1959**, è stata approvata la Comunicazione in esenzione del regime di aiuti "luoghi simbolo" del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 2, paragrafo 15, del Regolamento (UE) 651/2014.

12) Con riferimento al **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1926 DELLA COMMISSIONE DEL 31 MAGGIO 2017**, che integra la Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale:

Con **deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2023, n. 1003**, è stata approvata la Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per "interscambio di informazioni sulla mobilità multimodale delle persone" in attuazione del Regolamento delegato (UE) 2017/1926.

13) Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 DELLA COMMISSIONE DEL 14 DICEMBRE 2022**, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali:

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica). L'articolo 32 ha modificato l'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), disponendo che i contributi per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali operativi in Regione sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il

mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022.

Con **deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 834**, è stato approvato il bando "Concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio, in attuazione dell'articolo 4, commi da 61 a 67, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021)".

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). L'articolo 3, comma 14, della legge ha modificato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2022), stabilendo che l'aiuto consiste nel finanziamento della realizzazione degli interventi di ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali utilmente inseriti nella graduatoria del bando per la tipologia di intervento 8.4.1 del programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, approvata con decreto del Direttore del Servizio foreste e corpo forestale 5 giugno 2020, n. 4159, e non finanziati per carenza di risorse, è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). L'articolo 3, comma 93, ha modificato l'art. 1 della L.R. 13 agosto 2022, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), affermando che i criteri e le modalità per la concessione degli interventi a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni e ai beni aziendali derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali e interventi a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo o eradicazione della malattia nonché interventi a sostegno delle spese sostenute per la prevenzione e il controllo delle predette epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 327 del 21 dicembre 2022.

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali). L'articolo 3, comma 20, ha modificato l'art. 3, comma 13, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), stabilendo che le modalità per la presentazione del Programma e le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione degli aiuti sono stabiliti con regolamento regionale da comunicare alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali). L'articolo 3, comma 26, ha stabilito che, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei finanziamenti agevolati da parte del Fondo di rotazione in agricoltura, in via eccezionale, fino all'aggiornamento dei regolamenti che disciplinano la concessione dei aiuti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), con riguardo alle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e, comunque, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istruire le domande presentate per la concessione dei predetti aiuti applicando le disposizioni previste dai regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. e 23 dicembre 2014, n. 0248/Pres. nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato Regolamento (UE) 2022/2472. A tal fine i rinvii, presenti nei predetti regolamenti regionali, alle disposizioni del Regolamento (UE) 702/2014 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2472.

Con **decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2023, n. 200**, è stato emanato il “Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell’art. 3, commi da 11 a 14, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 222/Pres.

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026). L’articolo 3, comma 1, ha stabilito che al comma 25 dell’art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole “Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L n. 193 del 1 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali”.

9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

9.1 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Nel 2023 nessuna delle 17 leggi regionali approvate è stata impugnata dal Governo.

Leggi impuginate in via principale 2003 - 2023


Anno	Leggi approvate	Leggi impuginate	Incidenza leggi impuginate
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
2010	23	6	26%
2011	19	5	26%
2012	28	8	29%
2013	24	1	4%
2014	28	1	4%
2015	35	2	6%
2016	26	4	15%
2017	48	4	8%
2018	31	3	10%
2019	25	2	8%
2020	27	3	11%
2021	25	3	12%
2022	23	1	4%
2023	17	0	0%
Totale	554	68	12%

La nostra Regione si pone al di sotto della media nazionale delle impugnazioni pari al 3%.

Anno 2023 - Leggi approvate, leggi impugnate e percentuale di impugnazione in ciascuna Regione

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	% IMPUGNAZIONE
Abruzzo	65	0	0%
Basilicata	52	0	0%
PA Bolzano	6	2	33%
Calabria	62	2	3%
Campania	25	0	0%
Emilia-Romagna	21	2	10%
Friuli Venezia Giulia	17	0	0%
Lazio	24	0	0%
Liguria	21	1	5%
Lombardia	11	0	0%
Marche	26	0	0%
Molise	11	0	0%
Piemonte	36	1	3%
Puglia	38	5	13%
Sardegna	21	3	14%
Sicilia	25	1	4%
Toscana	43	0	0%
Trentino Alto Adige	0	0	0%
PA Trento	6	0	0%
Umbria	18	0	0%
Valle d'Aosta	29	1	3%
Veneto	35	0	0%
Totale	592	18	3%
Media per Regione	26,9	0,8	-

Situazione del contenzioso Stato - Regioni nel 2023



9.2 - DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2023

Sentenza 124/2023

Tipo di giudizio	giudizio di legittimità costituzionale in principale
Presidente SCIARRA - Redattore PETITTI	
Deposito del 16/06/2023 Pubblicazione in G. U. 21/06/2023, n. 25	
Norme impugnate	artt. 126, c. 2, e 128, c. 1, 2, 3, 4, 7 e 9, della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022)
Parametri di costituzionalità	artt. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e 4, primo comma, numero 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) artt. 3, 117, terzo comma, Cost. e 5, primo comma, numero 16), dello Statuto speciale artt. 81 Cost. e 4, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale
Materia	Sanità pubblica
Decisione della Corte	Non fondatezza delle questioni

Con la sentenza n. 124 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 126, comma 2, e dell'articolo 128, commi da 1 a 4, comma 7 e comma 9, della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), impugnati in riferimento agli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione, nonché agli articoli 4, primo comma, numero 1), e 5, primo comma, numero 16), dello Statuto.

Il Governo aveva impugnato l'articolo 126, comma 2, citato, nella parte in cui, al fine di fronteggiare la carenza di medici in regime di convenzione, introduce il riconoscimento di una priorità di scelta, in fase di trasferimento, ai medici disponibili ad accettare incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e in grado di garantire una permanenza in tali zone di minimo quattro anni.

Il ricorso lamentava l'invasione nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost, atteso che l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992 riserva ad apposite convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali, la disciplina del rapporto del servizio sanitario con i medici di medicina generale.

La Corte costituzionale ha confermato, in linea generale, l'inquadramento della disciplina del rapporto convenzionale dei medici di medicina generale nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, sottolineando che resta precluso al legislatore regionale di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto di convenzionamento (tra molte, sentenze n. 106 del 2022 e n. 157 del 2019).

Tuttavia, per la fattispecie in esame, **la Corte ha riconosciuto che la disposizione regionale presenta anzitutto una ratio organizzativa, in funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare la medicina di prossimità anche agli abitanti delle zone carenti, e che quindi la ricaduta della norma sull'andamento del rapporto di convenzionamento ha carattere riflesso e strumentale.**

Inoltre, considerato che già l'art. 34 dell'Accordo collettivo nazionale della medicina generale del 28 aprile 2022 prevede nelle procedure di assegnazione degli incarichi la priorità di interpello per i residenti in ambito carente, la portata della disposizione regionale si riduce a una semplice rimodulazione di un criterio di per sé non estraneo alla fonte collettiva nazionale.

Il Governo aveva impugnato altresì l'articolo 128, commi da 1 a 4, secondo cui, «al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza», gli enti sanitari regionali «possono conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, incarichi individuali con

contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa», a laureati in medicina e chirurgia abilitati, medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso e personale medico in quiescenza.

Secondo il Governo, le norme in questione avrebbe ecceduto i limiti stabiliti dall'art. 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la stipula di contratti di collaborazione a prestazione esclusivamente personale, e si sarebbero poste in contrasto con le norme statali che autorizzavano l'assunzione di medici specializzandi per far fronte all'emergenza da Covid-19, sia estendendo la platea dei soggetti destinatari dei contratti di lavoro, sia ampliando il periodo di applicabilità della misura (oltre il limite statale del 31 dicembre 2022), con conseguente violazione del principio di uguaglianza, al cospetto di problematiche analoghe sull'intero territorio nazionale.

Sarebbe stato inoltre violato il principio di esclusività dell'attività formativa dei medici specializzandi, sancito dall'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), con conseguente ulteriore disomogeneità di trattamento tra i medici in formazione.

La Corte costituzionale ha affermato che il conferimento di detti incarichi, in quanto limitato nella durata, condizionato all'impossibilità oggettiva di provvedere altrimenti e rispettoso del canone di esclusività dell'impegno formativo dei medici specializzandi, si giustifica come un rimedio organizzativo straordinario, adeguatamente circoscritto nei presupposti, espressione della competenza concorrente della Regione in materia di tutela della salute.

Riguardo al comma 7 dell'articolo 128, che autorizza gli enti del Servizio sanitario regionale a utilizzare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, il Governo aveva contestato la violazione del principio di invarianza della spesa del personale, espresso dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La trasgressione di tale norma, quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, avrebbe determinato la violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.

Inoltre, l'incidenza della disposizione regionale sul perimetro della contrattazione collettiva, cui la legislazione statale demanda la regolamentazione del trattamento economico del personale delle amministrazioni pubbliche, si sarebbe tradotta nell'invasione della materia "Ordinamento civile", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La Corte costituzionale ha affermato che, in linea generale, il principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, quale si evince dall'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, è principio di coordinamento della finanza pubblica, agli effetti dell'art. 117, terzo comma, Cost., **vincolante anche per le autonomie speciali,** dato che la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 255 e n. 190 del 2022).

Tuttavia, per le Regioni a statuto speciale che provvedono in autonomia al finanziamento del proprio servizio sanitario, lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenze n. 5 del 2022, n. 241 del 2018 e n. 115 del 2012), **neppure quindi nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia che,** ai sensi dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), **dal 1997 provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio.**

Quanto alla denunciata invasione della riserva di contrattazione collettiva sul trattamento retributivo, **la Corte ha riconosciuto che la norma regionale assicura comunque il rispetto dello spazio di autonomia della contrattazione collettiva, dal momento che il comma 8 dell'articolo 128, al fine di garantire la permanenza dei professionisti del ruolo sanitario e sociosanitario sul territorio, soprattutto in aree disagiate e poco attrattive, di evitare la fuga verso la sanità privata e di valorizzare lo sviluppo delle carriere, rimanda la**

destinazione delle risorse in argomento a criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Infine, il Governo aveva contestato il comma 9 dell'art. 128, secondo cui «gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale possono effettuare, al di fuori dell'orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in materia di esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani [...] anche oltre il limite di quattro ore settimanali», eccedendo la violazione del principio di uguaglianza e l'invasione della materia "Ordinamento civile", nonché il contrasto con i limiti di competenza di cui all'art. 5, primo comma, numero 16), dello Statuto speciale.

La Corte costituzionale ha sottolineato che la norma impugnata contiene una clausola di salvaguardia idonea ad assicurare l'osservanza del nucleo essenziale del regime delle incompatibilità di servizio, in quanto sono fatti salvi «la garanzia dell'orario svolto alle dipendenze dell'ente pubblico e il rispetto dell'orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi».

Nessun pregiudizio può dunque venire all'ente pubblico quale creditore di prestazione, né alcun conflitto di interessi può insorgere, perché la stessa disposizione regionale esige che l'attività professionale straordinaria sia svolta dal personale infermieristico presso strutture convenzionate con l'azienda sanitaria di riferimento.

La Corte ha poi ripreso l'argomentazione già utilizzata in una precedente sentenza riferita all'impiego dei medici specializzandi, per sottolineare che **la norma scrutinata appronta rimedi organizzativi straordinari, i quali, finalizzati a garantire la continuità assistenziale in settori nevralgici, pregiudicati dalla carenza di personale, non investono se non di riflesso l'ordinamento civile, e viceversa attengono essenzialmente all'organizzazione sanitaria regionale** (sentenza n. 112 del 2023).

Anno 2023 - Riepilogo esiti decisioni della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale.

Tipo di decisione	Anno sentenza 2023	Totali	
	n.	n.	%
Illegittimità costituzionale	0	0	0
Infondatezza	4	4	100
Inammissibilità	0	0	0
Cessazione della materia del contendere	0	0	0
Totale questioni esaminate	4	4	

Considerando il totale delle 4 decisioni della Corte costituzionale, per il 100 % l'esito dei giudizi è stato favorevole per infondatezza.

APPENDICE 1

TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2023

DATI LEGGI REGIONALI								
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Parere organi esterni	Parere altre Commissioni
1	Giunta			19/12/2022	20/12/2022	IV		
2	Giunta			19/12/2022	20/12/2022	V		
3	Giunta			26/09/2022	26/09/2022	V		
4	Giunta			04/04/2022	04/04/2022	IV	Consiglio Autonomie Locali	VI – Comitato LCV
5	Giunta			07/11/2022	07/11/2022	II	Consiglio Autonomie Locali	
6	Giunta			17/01/2023	17/01/2023	V	Consiglio Autonomie Locali	I
7	Giunta			27/12/2022	29/12/2022	V	Consiglio Autonomie Locali	
8	Consiliare	Opposizione	Coalizione	08/10/2020	13/10/2020	III		
9	Giunta			31/01/2023	01/02/2023	VI	Consiglio Autonomie Locali Commissione Pari Opportunità Garante regionale dei diritti della persona	II e V
10	Consiliare	Maggioranza	Monogruppo	24/10/2022	25/10/2022	I		
11	Giunta			01/06/2023	01/06/2023	I		
12	Giunta			29/06/2023	29/06/2023	I integrata		II-III-IV-V-VI
13	Giunta			29/06/2023	29/06/2023	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI
14	Giunta			29/09/2023	29/09/2023	I		II-III-IV-V-VI
15	Giunta			15/11/2023	16/11/2023	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI
16	Giunta			15/11/2023	16/11/2023	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI
17	Giunta			15/11/2023	16/11/2023	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE							
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni	
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
1	10/01/2023	18/01/2023	2	3	2	2	0			0	0	0	0	5	1	0	0
2	10/01/2023	10/01/2023	1	0	1	1	0			0	0	0	0	0	0	0	0
3	11/10/2022	11/10/2022	1	0	1	1	0			0	0	0	0	0	0	0	0
4	21/04/2022	23/01/2023	1	3	3	6	13	3	3	4	4	0	0	48	0	0	0
5	17/11/2022	17/01/2023	3	3	3	4	9			0	0	3	1	9	1	0	0
6	24/01/2023	24/01/2023	1	2	1	3	0			1	1	0	0	0	0	0	0
7	30/01/2023	30/01/2023	1	2	1	1	0			1	1	0	0	0	0	0	0
8	21/11/2022	10/02/2023	3	0	2	2	19	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9	07/02/2023	09/02/2023	1	3	2	4	7			0	0	0	0	2	0	0	0
10	-	-	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
11	14/06/2023	14/06/2023	1	1	1	1	0			1	1	0	0	0	0	0	0
12	05/07/2023	10/07/2023	2	2	2	1	0			0	0	0	0	0	0	0	0
13	05/07/2023	11/07/2023	4	3	3	10	1			10	10	0	0	4	0	0	0
14	06/10/2023	13/10/2023	4	3	2	2	0			0	0	0	0	0	0	0	0
15	23/11/2023	30/11/2023	4	3	2	3	1			7	7	0	0	2	0	0	0
16	23/11/2023	30/11/2023	4	3	2	6	1			13	13	0	0	13	0	0	0
17	23/11/2023	30/11/2023	4	3	2	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0
Totale					30	51	52	5	6	37	37	3	1	83	2	0	0

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								ORDINI DEL GIORNO	APPROVAZIONE M=maggioranza U=unanimità
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni			
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.		
1	2	3	4	4	0	0	11	0	0	0	1	M
2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U
3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U
4	2	5	2	2	0	0	69	13	0	0	1	M
5	2	3	11	11	3	2	29	3	0	0	0	M
6	2	3	8	8	0	0	1	0	0	0	0	M
7	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	M
8	2	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	U
9	2	2	3	3	0	0	36	1	0	0	0	M
10	3	11	25	19	64	53	22	6	2	2	7	M
11	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	M
12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M
13	6	32	35	35	124	97	226	5	0	0	65	M
14	4	16	25	23	44	41	36	2	3	3	41	M
15	8	30	11	11	11	10	36	3	3	3	0	M
16	8	30	38	38	104	87	260	8	0	0	94	M
17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M
Totale	49	143	164	156	350	290	730	43	8	8	209	

DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	N. articoli	N. commi	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
1	8	27	23	44	Anticipata					Concorrente	Settore
2	5	5	21	42	Anticipata					Primaria Statutaria	Istituzionale
3	1	1	15	30	Ordinaria					Primaria Statutaria	Istituzionale
4	19	76	287	304	Anticipata					Concorrente	Settore
5	52	56	78	88	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato			Residuale	Settore
6	16	66	10	14	Anticipata					Primaria Statutaria	Istituzionale
7	4	7	14	46	Anticipata					Primaria Statutaria	Intersettoriale
8	10	32	84	853	Anticipata					Residuale	Settore
9	21	86	7	13	Ordinaria	Integrali e parziali	A effetto immediato			Residuale	Settore
10	74	223	1	113	Anticipata					Concorrente	Intersettoriale
11	7	9	7	20	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Manutenzione normativa
12	8	15	20	26	Anticipata					Primaria Statutaria	Bilancio
13	15	699	23	29	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Bilancio
14	14	288	18	25	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Concorrente	Intersettoriale
15	11	133	23	30	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Bilancio
16	15	994	23	30	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Bilancio
17	2	5	23	30	Anticipata					Primaria Statutaria	Bilancio
Totale:	282	2.722	677	1.740							

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti Che prevedono parere di Commissione	Forma Rendicontazione al Consiglio
	MACRO SETTORE	MATERIA								
1	B	Ricerca, trasporto e produzione di energia	Generale	Testo nuovo	No	Sì	1	No		
2	A	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	Generale	Testo nuovo	No	No		No		
3	A	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta	Generale	Novella	No	No		No		
4	C	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Generale	Testo nuovo	No	No		Sì	3	Clausola valutativa
5	B	Commercio, fiere e mercati	Settoriale	Novella	Sì	No		No		
6	A	Enti locali e decentramento	Generale	Novella	No	Sì	1	Sì	1	
7	B	Altro (programmazione negoziata, programmazione economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale)	Settoriale	Novella	No	No		No		
8	D	Servizi sociali e assistenza	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	Sì	1	Clausola valutativa
9	D	Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)	Settoriale	Novella	Sì	Sì	1	No		Clausola valutativa
10	A	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	5	No		
11	A	Personale e amministrazione	Settoriale	Novella	No	No		No		
12	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No		
13	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	Sì	3	No		
14	E	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	1	No		
15	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	1	No		
16	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	Sì	8	Sì	1	
17	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No		
Totale:							22	4	6	3

TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2023 (SITUAZIONE AL 31.12.2023)

n.ro	Legislatura	N. Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	XII	191	Giunta	17/01/2023			Ordinamento istituzionale	Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica	V	LR 6/2023
2	XII	192	Giunta	17/01/2023			Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni in materia di valorizzazione della memoria degli eroi civici regionali	V	Ritirato
3	XII	193	Giunta	31/01/2023			Servizi alle persone e alla comunità	Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione	VI	LR 9/2023
4	XII	194	Consiglio	07/02/2023	Opposizione	Monogruppo	Finanza regionale	Acquisto dei crediti fiscali	I	Decaduto per fine legislatura
5	XII	195	Consiglio	06/03/2023	Opposizione	Coalizione	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico)	IV	Decaduto per fine legislatura
6	XIII	1	Consiglio	26/04/2023	Opposizione	Monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifica all'articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)	V	Giacente
7	XIII	2	Consiglio	16/05/2023	Opposizione	Monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13)	V	Giacente
8	XIII	3	Giunta	01/06/2023			Ordinamento istituzionale	Legge di manutenzione della disciplina dell'organizzazione e del lavoro alle dipendenze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 18/1996, 1/2000, 16/2010, 16/2021 e 22/2022	I	LR 11/2023
9	XIII	4	Consiglio	15/06/2023	Opposizione	Monogruppo	Sviluppo economico e	Abrogazione dei commi 44, 45, 46, 47 e 48 dell'articolo 2 della legge regionale 5	II	Giacente

n.ro	Legislatura	N. Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
							Attività produttive	agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), concernente l'autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo di programma tra l'Amministrazione Regionale e con gli Enti pubblici interessati e i soggetti privati promotori di un investimento industriale strategico di valenza sovranazionale, da localizzarsi nell'agglomerato industriale di interesse regionale Aussa-Corno		
10	XIII	5	Giunta	29/06/2023			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2022	I integrata	LR 12/2023
11	XIII	6	Giunta	29/06/2023			Finanza regionale	Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	I integrata	LR 13/2023
12	XIII	7	Popolare	11/08/2023			Servizi alle persone e alla comunità	Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019	III	In corso di esame
13	XIII	8	Giunta	29/09/2023			Finanza regionale	Misure finanziarie multisettoriali	I	LR 14/2023
14	XIII	9	Giunta	15/11/2023			Finanza regionale	Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026	I integrata	LR 15/2023
15	XIII	10	Giunta	15/11/2023			Finanza regionale	Legge di stabilità 2024	I integrata	LR 16/2023
16	XIII	11	Giunta	15/11/2023			Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2024 - 2026	I integrata	LR 17/2023

APPENDICE 2: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI AMBITI DI INDAGINE – PERIODO 2003 -2023

Grafico 1 - Leggi approvate, saldo leggi vigenti e tasso di vigenza per legislatura




Grafico 2 - PDL/DDL presentati distinti per iniziativa




Grafico 3 - PDL/DDL presentati e leggi approvate per anno




Grafico 4 - Leggi approvate distinte per iniziativa legislativa




Grafico 5 - Leggi approvate distinte per macrosettore




Grafico 6 - Distribuzione delle leggi per durata dell'iter istruttorio in giorni (iter formale)




Grafico 7 - Emendamenti presentati




Grafico 8 - Emendamenti approvati e tasso di successo





Grafico 9 - Distribuzione delle leggi per classe di qualità
 (Escluse leggi di bilancio, rendiconto e in materia di contabilità)



■ molto bassa ■ bassa ■ media ■ alta ■ molto alta

Grafico 10 – Leggi approvate e impugnate e relativa incidenza




Grafico 11 - Rapporto leggi/regolamenti






Grafico 12 – Atti di sindacato ispettivo presentati ed evasi e tasso di evasione per tipo di atto e legislatura



Per la X legislatura non sono stati conteggiati, in quanto non disponibili, i dati del 2013.

Grafico 13 - Atti di indirizzo e risposte della Giunta per tipo di atto e legislatura



Atti adottati	312	468	1.117	155	26	91	152	11	21	7	2	0	3	5	4	0	362	571	1.275	166
Risposte della Giunta	70	37	34	0	7	15	1	0	6	0	0	0	1	1	0	0	84	53	35	0
% di risposta	22%	8%	3%	0%	27%	16%	1%	0%	29%	0%	0%	0%	33%	20%	0%	0%	23%	9%	3%	0%

Grafico 14 - Leggi e clausole valutative approvate




Grafico 15- Relazioni giuntali pervenute per anno





Grafico 16 – Numero di sedute di Aula e Commissioni





Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2024
Tutti i diritti riservati

Redazione a cura del Servizio giuridico-legislativo

Stampa a cura del Consiglio regionale
giugno 2024

Foto di copertina: Paolo Zuliani

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: www.consiglio.regione.fvg.it